

Assicurazione economia domestica e stabili

Informazioni ai clienti e Condizioni generali

- Mobilia domestica
- Oggetti di valore
- Responsabilità civile privata
- Stabili
- Animali da compagnia
- Cyber assicurazione
- Protezione giuridica di contratti
- 24 h HomeAssistance

Edizione 10.2023

la Mobiliare

Informazioni ai clienti

Ciò che dovreste sapere sulla vostra Assicurazione economia domestica e stabili

Gentili clienti,

vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra Assicurazione economia domestica e stabili, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell'assicurazione.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative della polizza o le condizioni generali che figurano in questo documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (nel seguito: Mobiliare), un'impresa del Gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa la cui sede principale si trova alla Bundesgasse 35, a 3001 Berna;
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (nel seguito: Protekta), una società del Gruppo Mobiliare la cui sede si trova alla Monbijoustrasse 5, a 3011 Berna;
- la Mobi24 SA, una società del Gruppo Mobiliare la cui sede si trova alla Bundesgasse 35, a 3001 Berna.

2. Qual è l'estensione della copertura assicurativa?

L'Assicurazione economia domestica e stabili costituisce una soluzione globale completa che raggruppa fino a sette differenti assicurazioni in una sola polizza, incluso un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco per il tramite della vostra agenzia generale, come pure la 24 h HomeAssistance e informazioni giuridiche gratuite fornite dalla JurLine della Protekta.

Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

■ Assicurazione mobilia domestica

Fanno parte della mobilia domestica tutte le cose mobili che servono all'uso privato come pure gli animali. La mobilia domestica può essere assicurata contro i danni causati da incendio ed eventi della natura (per esempio: grandine, uragani, frane, piene e inondazioni), causati dall'acqua, da scasso, da rapina, da furto semplice e danneggiamenti di ogni genere (casco mobilia domestica). I vetri del mobilio possono essere inoltre assicurati contro i danni da rottura.

■ Assicurazione oggetti di valore

Sotto la denominazione oggetti di valore, s'intendono gli oggetti che sono di proprietà delle persone assicurate e che sono menzionati e descritti singolarmente nella polizza, per esempio gioielli, orologi, biciclette, quadri, PC compresi i monitor, notebook, apparecchi TV, fotocamere, cineprese, droni, occhiali e lenti a contatto. Essi possono essere assicurati contro i danneggiamenti, lo scasso, la rapina e il furto semplice; certi oggetti possono inoltre essere assicurati contro la perdita, lo smarrimento e la scomparsa. Sono assicurabili anche singoli oggetti utilizzati a scopo professionale dalle persone assicurate.

■ Assicurazione responsabilità civile privata e di stabili

L'assicurazione responsabilità civile privata protegge il patrimonio delle persone assicurate contro le conseguenze finanziarie dovute a pretese legali avanzate da terzi in materia di responsabilità civile per danni corporali e materiali. La Mobiliare si assume inoltre le spese per la difesa contro le pretese assicurate ma non giustificate.

L'assicurazione responsabilità civile di stabili per proprietari di case unifamiliari, di case plurifamiliari e di case di vacanza fino a 3 appartamenti nonché di appartamenti di proprietà a uso residenziale e abitati personalmente, è compresa nell'assicurazione responsabilità civile privata. Essa protegge il patrimonio del proprietario contro le pretese legali di terzi in materia di responsabilità civile per danni che sono in rapporto di causalità con lo stato o la manutenzione dello stabile e parcelle di terreno assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano.

Per gli stabili o appartamenti che non sono abitati personalmente dai proprietari, deve essere conclusa un'assicurazione responsabilità civile di stabili separata.

■ Assicurazione stabili

Sono assicurabili le case unifamiliari, le case plurifamiliari fino a 3 appartamenti e gli appartamenti di proprietà. Le installazioni edili all'esterno dello stabile (per esempio una piscina) che si trovano sulla stessa parcella di terreno di uno stabile assicurato, possono essere assicurate. I danni causati da incendio e da eventi della natura, sempreché non sia obbligatorio di assicurare questi rischi presso di un cantone, o dall'acqua sono pure assicurabili come pure la rottura dei vetri di uno stabile.

■ Assicurazione animali da compagnia

I cani e i gatti, tenuti a titolo privato, possono essere ammessi nell'assicurazione al più presto a partire dall'età di 3 mesi; i cani al massimo fino all'età di 4 anni compiuti e i gatti al massimo fino all'età di 6 anni compiuti. Sono assicurabili le spese di cura ambulatoria o stazionaria in seguito a infortunio o malattia, comprese le spese di soggiorno in una clinica o in un ambulatorio veterinario, le spese di trasporto e le spese necessarie, dovute a lesioni o malattie, per addormentare l'animale e smaltire il cadavere.

■ Cyber assicurazione

La cyber assicurazione protegge la persona assicurata dai rischi del mondo digitale in caso di perdita di dati, violazione della personalità, abusi nei pagamenti online e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online e in caso di violazioni del diritto d'autore.

■ Assicurazione protezione giuridica in materia contrattuale

In esclusiva, ogni persona assicurata con un'Assicurazione economia domestica e stabili beneficia di un'assicurazione protezione giuridica privata in caso di litigio per il diritto in materia contrattuale, per esempio quando la vostra macchina del caffè non viene riparata gratuitamente malgrado la garanzia; quando l'albergo è lungi da quello illustrato nel prospetto delle vacanze o quando la vostra fattura del dentista vi sembra troppo elevata e non si riesce a trovare un accordo bonale. I giuristi della Protekta tutelano per tali e simili casi, la salvaguardia dei vostri interessi giuridici. Inoltre, in caso di conflitto d'interessi e qualora sia necessaria una rappresentanza legale in un procedimento giudiziario o amministrativo avete diritto a usufruire di un avvocato esterno. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per il modulo di protezione giuridica.

3. Quali sono le principali esclusioni?

Non sono assicurati per esempio

nell'assicurazione cose (mobilia domestica, oggetti di valore, stabili, cyber):

- i danni conseguenti a eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, tumulti o sommosse) e dalle misure che ne conseguono;
- i danni direttamente e indirettamente conseguenti a terremoti e a eruzioni vulcaniche;
- i danni causati dall'acqua defluita da dighe e impianti idrici artificiali;
- i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- i danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;
- i danni causati dalla modifica della struttura dell'atomo.

nell'assicurazione responsabilità civile privata:

- le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede la responsabilità civile legale;
- le pretese per danni patrimoniali che non sono da attribuire a un danno assicurato corporale, materiale o ad animali;
- le pretese per danni concernenti le persone assicurate, le persone che vivono con loro nella stessa economia domestica o le cose che loro appartengono;
- le pretese derivanti dalla responsabilità civile quale detentore, conducente o utente di veicoli a motore, natanti e aeromobili di ogni genere, per i quali è obbligatoria un'assicurazione responsabilità civile;
- le pretese per danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità dalle persone assicurate e il cui evento era stato scientemente ammesso.

Nelle Condizioni generali le suddette esclusioni e tutte le altre esclusioni sono riportate su sfondo grigio.

4. Cos'è la copertura preventiva?

Unica del suo genere, la copertura preventiva permette, in caso di cambiamento della situazione personale, di evitare durante 3 mesi alle persone assicurate che la loro copertura d'assicurazione per la mobilia domestica, la responsabilità civile privata, lo stabile e la cyber non sia involontariamente soppressa. Per esempio, quando i giovani cominciano a lavorare, quando qualcuno lascia la comunione domestica, in caso di un trasloco, quando un'«economia domestica persona singola» si trasforma in «economia domestica con più persone» o quando lo stipulante muore.

5. Dov'è indicata l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa desiderata dipende dal contenuto della vostra offerta o della vostra polizza e dalle relative disposizioni delle Condizioni generali, eventualmente completate dalle Condizioni particolari e dagli altri allegati della polizza.

6. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo voi e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza da parte del vostro consulente personale d'assicurazione in loco;
- liquidazione dei danni da parte del servizio sinistri della vostra agenzia generale – in modo personale e senza complicazioni;

- 24 h HomeAssistance per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, comprese l'apertura delle porte in caso di perdita delle chiavi e l'assistenza in caso di guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, sanitarie, elettriche. Per certe prestazioni il limite è fissato a CHF 1000;
- JurLine – ricevete telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di ogni natura.

7. Quali sono i premi dovuti?

L'ammontare del premio dovuto dipende dagli oggetti e dai rischi assicurati nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge un supplemento del 5% per il bollo federale.

Il premio viene riscosso annualmente; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella vostra polizza o nel vostro certificato di assicurazione.

Quando l'Assicurazione economia domestica e stabili viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo **di regola** la parte di premio non goduta.

Ogni anno, i premi e le somme d'assicurazione delle coperture di base della mobilia domestica e degli stabili sono adattati automaticamente all'evoluzione dei prezzi (indicizzazione).

8. Quali sono i vostri obblighi principali?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- dovete rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta, altrimenti noi potremmo disdire l'assicurazione in questione e, a certe condizioni, esigere persino il rimborso delle prestazioni già erogate;
- dovete annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio;
- i premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante il nostro sollecito comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito a una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo;
- quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per potervi apportare assistenza ottimale in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, i giustificativi e altri documenti importanti.

9. Quali sono le prestazioni e le franchigie che si applicano in caso di sinistro?

Le prestazioni che la Mobiliare deve versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle Condizioni generali ed eventuali Condizioni particolari, negli allegati della polizza nonché nelle leggi applicabili. Esse variano secondo la soluzione scelta. In caso di sinistro dovete, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.

10. Qual è la durata del contratto assicurativo e quando può essere sciolto?

Trovate le informazioni relative alla durata convenuta nella proposta, oppure, nel caso abbiate stipulato il contratto, nella vostra polizza o nel vostro certificato d'assicurazione. Se non diversamente specificato nelle condizioni contrattuali, la copertura assicurativa vale per tutti i danni che si sono verificati o che sono stati causati nel corso della durata contrattuale.

Elenchiamo qui appresso le possibilità più importanti di scioglimento del contratto:

- potete revocare la proposta di conclusione del contratto d'assicurazione o la dichiarazione d'accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo;
- potete disdire l'Assicurazione economia domestica e stabili per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa;
- nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto d'assicurazione, potete disdire il contratto, avete la possibilità di disdirlo nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell'obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare;
- sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto d'assicurazione per gravi motivi;
- se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un'assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla;
- se durante la durata dell'assicurazione noi modifichiamo i premi, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. In caso di modifiche dei premi, delle franchigie oppure dell'estensione della copertura dell'assicurazione dei danni della natura disciplinata per legge prescritte dalle autorità il contratto viene adeguato al momento fissato dall'autorità. In questo caso **non vi è diritto di disdetta**;
- dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, il contratto d'assicurazione in questione può essere disdetto sia da voi che da noi;
- quando al momento di compilare una proposta d'assicurazione rispondete in modo non veritiero a una domanda o avete omesso di dichiarare qualcosa, noi possiamo disdire il contratto d'assicurazione;

- se l'oggetto del contratto nel suo insieme cambia di proprietario, i diritti e gli obblighi passano all'acquirente. Rispettando i termini legali, il trasferimento dell'assicurazione può essere rifiutato. Una regolamentazione speciale viene applicata in caso di cambiamento di proprietario in seguito a un decesso.

11. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Disposizioni comuni	8	Assicurazione oggetti di valore	19
A Basi legali	8	A Copertura di base	19
B Conclusione dell'assicurazione	8	Oggetti di valore assicurabili	19
Inizio, durata e scadenza, obbligo di annuncio, estensione dell'assicurazione e contenuto della polizza, diritto di revoca	8	Rischi assicurati	19
C Modifica dell'assicurazione	8	B Copertura supplementare	19
D Scioglimento dell'assicurazione	8	Perdita, smarrimento, scomparsa	19
Scioglimento dell'assicurazione	8	Uso professionale	19
Fine della durata convenuta	8	C Generalità	19
In caso di violazione dell'obbligo di annuncio (reticenza)	8	Personne assicurate, validità territoriale, copertura preventiva per nuovi acquisiti	19
In caso di violazione dell'obbligo d'informare	8	Cambiamento di domicilio e trasferimento di domicilio, obblighi di diligenza, valutazione del danno	19
Cumulo di assicurazioni	8	Esclusioni generali	20
In caso di sinistro	8	Assicurazione responsabilità civile privata	21
In caso di adeguamento del contratto	9	A Copertura di base	21
Altri motivi di scioglimento del contratto	9	Oggetto dell'assicurazione	21
E Pagamento dei premi	9	Qualità assicurate	21
Scadenza e pagamento	9	Persona fisica e capofamiglia	21
Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto	9	Personne che praticano sport, cavalieri, detentori di armi	21
F Obbligo di annuncio e altri obblighi	9	Detentore e utente di animali	21
Aggravamento e cambiamento del rischio	9	Detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equiparati	21
Cambiamento e trasferimento di domicilio	9	Detentore e utente di droni e aeromodelli	21
Annuncio in caso di sinistro, obblighi di diligenza e prevenzione dei danni, misure preventive immediate	9	Detentore e utente di natanti, danni causati a natanti a motore o a vela appartenenti a terzi	21
Obbligo di limitare il danno	10	Locatario e affittuario	22
Spese per limitare il danno	10	Proprietario di stabili, comproprietari (solo la parte di comproprietà), proprietari per piani (coperture della differenza di somma)	22
Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati	10	Proprietario di uno stabile con diritto di superficie, proprietario di terreni non edificati, proprietario di una casa mobile (mobilhome), committente di progetti di costruzione	22
G Indennità e franchigia	10	Persona responsabile per oggetti affidati (oggetti presi in consegna)	22
Calcolo	10	Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi	23
Esigibilità dell'indennità, riduzione dell'indennità, prescrizione e perenzione	10	Persona professionalmente indipendente	23
H Incarico a un terzo	10	Datore di lavoro nel settore privato	24
I Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	10	Autore di danni all'ambiente	24
J Foro competente	11	Esercito, protezione civile, vigili del fuoco	24
K Protezione dei dati	11	Prestazioni assicurate	24
Assicurazione mobilia domestica	12	Mancanza di assicurazione di responsabilità civile privata di terzi	25
A Copertura di base	12	B Coperture supplementari	26
Cose assicurate, rischi assicurabili	12	C Generalità	26
Prestazioni e somme assicurate	13	Personne assicurate	26
B Coperture supplementari	15	Validità territoriale, copertura preventiva, obblighi d'annuncio e altri obblighi, valutazione del danno	27
Vetri della mobilia	15	Esclusioni generali	28
Furto semplice fuori di casa, bagagli	15		
Assicurazione casco mobilia domestica	15		
Rischi supplementari	16		
C Generalità	17		
Personne assicurate, validità territoriale	17		
Copertura preventiva	17		
Cambiamento di domicilio e trasferimento di domicilio	17		
Indicizzazione	17		
Valutazione del danno	17		
Esclusioni generali	18		

Articolo	Pagina
Assicurazione stabili	29
A Copertura di base	29
Cose assicurate, rischi assicurabili	29
Prestazioni e somme assicurate	31
B Coperture supplementari	32
Vetri dello stabile, assicurazione delle sistemazioni esterne	32
Installazioni edili	32
Rischi supplementari, assicurazione casco stabili	33
C Generalità	34
Cambiamento di proprietario	34
Validità territoriale	34
Indicizzazione	34
Manutenzione e protezione delle condutture	34
Valutazione del danno	34
Sottoassicurazione, pegno, esclusioni generali	35
Assicurazione animali da compagnia	36
Animali da compagnia assicurabili, rischi assicurabili, prestazioni assicurate	36
Copertura supplementare	36
Generalità	36
Cyber assicurazione	38
A Eventi assicurati	38
Perdita di dati, violazione della personalità, Violazione dei diritti d'autore, Abuso nei pagamenti online e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online	38
B Prestazioni assicurate	38
Recupero di dati, gestione della reputazione	38
Protezione giuridica	38
Danni patrimoniali, consulenza psicologica	39
C Generalità	39
Persone assicurate	39
Validità temporale protezione giuridica, validità territoriale, copertura preventiva	39
Obblighi di annuncio e altri obblighi	40
Accertamento del danno, procedimento in casi giuridici	40
Esclusioni generali	40
Assicurazione protezione giuridica contrattuale	41
Estensione dell'assicurazione, Prestazioni assicurate, Limitazioni delle prestazioni	41
In generale	41
24 h HomeAssistance	43
Persone assicurate, prestazioni assicurate	43
Validità territoriale	44

Disposizioni comuni

A Basi legali

Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le disposizioni sull'assicurazione dei danni della natura contenute nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private (OS), il Codice civile svizzero e il Codice delle obbligazioni.

Nell'assicurazione dei danni della natura non sono soggetti all'OS:

- 1 i danni patrimoniali come per esempio le spese di sgombro e smaltimento;
- 2 le cose che si trovano al di fuori del territorio svizzero;
- 3 gli effetti degli ospiti, beni mobili affidati o animali domestici affidati;
- 4 i valori pecuniarie;
- 5 cose che nell'OS sono definite come eccezioni all'obbligo d'assicurazione.

Nel Principato del Liechtenstein, la legislazione sul contratto d'assicurazione in vigore in questo paese (VersVG) si applica in aggiunta alle convenzioni stipulate nella polizza.

B Conclusione dell'assicurazione

1 Inizio, durata e scadenza

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.

2 Obbligo di annuncio

Alla richiesta di stipula del contratto d'assicurazione, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a comunicare in modo corretto alla Mobiliare fatti rilevanti che comportano situazioni di rischio di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito delle quali sono stati interpellati per iscritto o in altra forma che consenta di fornire una prova scritta.

Sono definite importanti quelle situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione a condizioni normali oppure speciali.

3 Estensione dell'assicurazione, contenuto della polizza

L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle Condizioni generali applicabili, completate da eventuali Condizioni particolari e allegati alla polizza.

La polizza contiene i dati sulle assicurazioni desiderate, i luoghi dei rischi assicurati, nonché le somme d'assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.

4 Diritto di revoca

Potete revocare la proposta di conclusione del contratto d'assicurazione o la dichiarazione d'accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la vostra proposta di conclusione del contratto d'assicurazione o la dichiarazione d'accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.

C Modifica dell'assicurazione

Voi potete adattare l'assicurazione quando il valore della vostra mobilia domestica o del vostro stabile è cambiato, per esempio quando un oggetto assicurato è stato eliminato, quando traslocate o quando persone assicurate lasciano la comunione domestica.

Noi possiamo adattare i premi e le somme alla nuova situazione, quando per esempio vengono aggiunti un rischio supplementare o altre cose o uno stabile o quando altre persone entrano a far parte nella comunione domestica o ancora se le basi legali sono cambiate. Se del caso, noi vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore.

Non danno diritto a disdetta le modifiche dell'estensione assicurativa concernenti le coperture fondate su disposizioni legali, prescritte dalle autorità federali.

D Scioglimento dell'assicurazione

1 Scioglimento dell'assicurazione

La disdetta deve avvenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

2 Fine della durata convenuta

Entrambe le parti possono recedere dal contratto d'assicurazione alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.

3 In caso di violazione dell'obbligo di annuncio (reticenza)

Noi possiamo disdire il contratto d'assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete omesso di dichiararci o dichiarato inesattamente un fatto violando così il vostro obbligo di annuncio. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

Il nostro obbligo di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Le prestazioni già versate devono essere restituite.

Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che noi abbiamo avuto conoscenza della reticenza.

4 In caso di violazione dell'obbligo d'informare

Voi potete disdire il contratto, se prima della conclusione dell'assicurazione, noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo d'informare nei vostri confronti.

Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

5 Cumulo di assicurazioni

Potete disdire l'assicurazione entro 4 settimane se al momento della conclusione del contratto non eravate a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni.

6 In caso di sinistro

Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un danno risarcibile.

Noi dobbiamo notificare la disdetta al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità o della fornitura delle prestazioni d'assicurazione. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.

Voi dovete inoltrare la disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità, rispettivamente della fornitura delle prestazioni d'assicurazione.

La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

7 In caso di adeguamento del contratto

Possiamo adattare il contratto assicurativo in presenza di un cambiamento della legislazione o della giurisprudenza oppure se modifichiamo le condizioni assicurative, il regolamento della franchigia, le tariffe dei premi o le condizioni per gli sconti. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

Se non siete d'accordo con la modifica, voi potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. **Se non inoltrate la** disdetta entro questo termine, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche

- a dei premi e delle somme d'assicurazione dovute all'adattamento al nuovo indice;
- b dei premi o di prestazioni a vostro favore;
- c dei premi o delle franchigie concernenti le coperture fondate su disposizioni legali (per esempio nell'assicurazione dei danni della natura), quando queste sono prescritte dalle autorità federali;
- d fondate sulla concessione, modifica o soppressione di uno sconto.

8 Altri motivi di scioglimento del contratto

Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni.

Entrambe le parti possono recedere dal contratto d'assicurazione per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del precedente.

La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene.

E Pagamento dei premi

1 Scadenza e pagamento

I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza.

Vi ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza.

In caso di mancato pagamento, vi trasmettiamo, a vostre spese, un richiamo, concedendovi un termine supplementare di 14 giorni. Se quest'ultimo resta senza successo, l'obbligo che ci incombe di versare delle prestazioni è sospeso fino al pagamento integrale dei premi, compresi gli interessi e le spese.

2 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei casi seguenti
 a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
 b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

F Obbligo di annuncio e altri obblighi

1 Aggravamento e cambiamento del rischio

Lo stipulante e la persona assicurata devono notificare alla Mobiliare, entro 4 settimane dal momento in cui ne vengono a conoscenza, per iscritto o in un'altra forma che consenta di fornire una prova scritta, ogni variazione relativa a fatti rilevanti per la valutazione del rischio assicurato sui quali sono stati interpellati.

In caso di mancata notifica di un aumento significativo del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto dal momento in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica.

La Mobiliare si riserva il diritto di procedere a un aumento del premio a decorrere dal momento dell'aumento del rischio o di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato notificato l'aumento significativo del rischio. Se lo stipulante non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire il contratto entro 4 settimane per iscritto o in un'altra forma che consenta di fornire una prova scritta. La responsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

2 Cambiamento e trasferimento di domicilio

Voi siete tenuti ad **annunciarcici** ogni cambiamento di domicilio in Svizzera o trasferimento di domicilio all'estero.

Noi siamo autorizzati ad adattare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.

Osservate le disposizioni delle singole assicurazioni in merito al cambiamento di domicilio, al trasferimento di domicilio e all'eventuale copertura preventiva.

3 Annuncio in caso di sinistro

Voi siete tenuti ad annunciarcici **immediatamente** ogni caso di sinistro. Vogliate contattare senza indugio la vostra agenzia generale (il numero di telefono 24 ore su 24 figura sulla vostra carta d'emergenza Mobiliare) oppure la Protekta in caso di conflitto giuridico. Otterrete un'assistenza rapida e competente.

Voi ci autorizzate, come pure la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e dovete fornire tutti i dati necessari che giustificano le vostre pretese.

4 Obblighi di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate sono tenute a osservare la diligenza necessaria e di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

5 Misure preventive immediate

Noi assicuriamo le spese derivanti dalle misure immediate appropriate e ragionevoli messe in opera al luogo del rischio assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein volte alla prevenzione di danni imminenti agli stabili, ai dintorni o alle cose mobili a causa di un incendio o di danni della natura. Questa copertura è limitata a CHF 5000. Non viene riscossa alcuna franchigia. **Ciò a condizione** che sia stata stipulata un'assicurazione mobilia domestica, stabili o oggetti di valore.

Non sono assicurati
a i danni economici come la perdita di salario o di diminuzione del reddito;
b le spese per le misure preventive immediate nel caso sia stata conclusa solamente l'assicurazione vetri dello stabile.

6 Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, **siete tenuti** a fare tutto il possibile per **salvare le cose assicurate** e per **limitare il danno**. È pertanto **imperativo** per voi di:

- 1 chiedere consiglio alla **vostra agenzia generale** e seguire le sue disposizioni o quelle dei nostri incaricati;
- 2 non apportare alcun cambiamento **sul luogo del sinistro**, a meno che la modifica serva a limitare il danno o sia di interesse pubblico;
- 3 **informarci** quando le cose rubate o il bagaglio andato perso sono stati ritrovati.

Ci faciliterete così la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità. Noi vi assistiamo e vi aiutiamo a eliminare il danno, a trovare gli artigiani o altre persone competenti.

7 Spese per limitare il danno

Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d'assicurazione. Se queste spese e l'indennità cumulate superano la somma d'assicurazione, esse vengono risarcite soltanto se si tratta di misure che abbiamo ordinato.

8 Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirla loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).

G Indennità e franchigia

1 Calcolo

Noi calcoliamo l'indennità in base alle disposizioni delle singole assicurazioni e secondo le disposizioni legali.

- 1 Viene calcolato il valore di risarcimento oppure il danno risarcibile.
- 2 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura prevista dalla legge, la franchigia convenuta nella polizza viene sempre detratta per ogni evento dal danno coperto.

Se nella stessa economia domestica, diverse assicurazioni per beni mobili e stabili della Mobiliare sono interessate da un sinistro, la franchigia viene dedotta una sola volta.

Quando sono previste franchigie divergenti, viene dedotta quella più elevata. In caso di danni della natura, la franchigia viene dedotta per evento, una volta per i beni mobili e una volta per gli stabili.

- 3 Ad eccezione dell'assicurazione danni della natura, le eventuali limitazioni delle prestazioni vengono applicate alla fine del conteggio.

Un valore affettivo personale non viene preso in considerazione.

2 Esigibilità dell'indennità

L'indennità è esigibile 4 settimane dopo che noi abbiamo ricevuto tutte le informazioni che ci permettono di determinare l'importo del danno e di stabilire l'entità delle nostre prestazioni. Gli aventi diritto possono esigere il

versamento di acconti sino a concorrenza dell'importo non contestato, se contestiamo il nostro obbligo di prestazione. La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

L'obbligo di pagamento è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o pagata per colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

L'indennità non è esigibile finché

- 1 esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto cui deve essere effettuato il pagamento;
- 2 è in corso un'inchiesta della polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a carico dello stipulante o dell'avente diritto non è ancora concluso.

3 Riduzione dell'indennità

Noi possiamo, in caso di violazione colposa delle prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, ridurre l'indennità nella misura in cui il verificarsi o l'entità del danno siano stati influenzati.

Lo stesso vale quando non sono state prese le misure che le circostanze lo imponevano per proteggere le cose assicurate.

Non si incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche in caso d'adempienza dell'obbligo.

4 Prescrizione e perenzione

Le pretese derivanti da questo contratto d'assicurazione si prescrivono in 5 anni dal fatto in cui si è fondata l'obbligazione.

Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 5 anni dopo la ricezione del rifiuto si estinguono.

H Incarico a un terzo

Se voi incaricate e autorizzate un terzo (p.es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d'intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei vostri confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se voi siete rappresentati da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte vostra valgono solo dopo che sono pervenute a noi.

Se un terzo incaricato rappresenta i vostri interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto d'assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desiderate maggiori informazioni sull'entità di questa indennità potete rivolgervi direttamente al terzo incaricato.

I Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contratto d'assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finanziarie si oppongono.

J Foro competente

Voi potete, in caso di divergenze in merito alle pretese riguardanti quest'assicurazione, adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1 al vostro luogo di domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein;
- 2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna oppure
- 3 al luogo della cosa assicurata nella misura in cui la cosa assicurata si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

In caso di divergenze concernenti l'assicurazione di protezione giuridica, potete pure adire le vie legali alla sede della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA a Berna.

K Protezione dei dati

- 1 La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei Suoi dati. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
 - 1 nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
 - 2 nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

Assicurazione mobilia domestica

A Copertura di base

A1 Cose assicurate

Noi assicuriamo, nella copertura di base della mobilia domestica, le cose seguenti destinate all'uso privato:

1 Beni mobili

- 1.1 I beni mobili, i valori pecuniari e gli animali domestici che sono di proprietà delle persone assicurate.
- 1.2 Le cose mobili noleggiate e in leasing, se la persona assicurata ne risponde per legge o per contratto.
- 1.3 Gli effetti degli ospiti, beni mobili e animali domestici affidati.

Non sono assicurati

- a le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- b i veicoli a motore (esclusi go-kart e pocket-bike), i rimorchi di veicoli a motore, le roulotte, i camper e le case mobili, compresi i loro accessori;
- c i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria o che non vengono riportati a casa dopo l'uso e gli acquascooter, compresi i loro accessori;
- d gli aeromobili (senza paracadute, parapendii, alianti da pendio e deltaplani) che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- e gli oggetti per i quali è stata conclusa un'assicurazione speciale, salvo se questa contiene una clausola analoga.

- 1.4 Gli attrezzi o gli oggetti personali destinati all'esercizio di una professione e che appartengono alle persone assicurate. Le cose sono pure assicurate durante le attività professionali fino a una **cifra d'affari annua massima di CHF 20 000.**

Se questa **somma viene superata**, l'assicurazione mobilia domestica **non accorda alcuna copertura**.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

Non sono assicurati

- a gli attrezzi e oggetti che appartengono al datore di lavoro;
- b le merci commerciali e le merci di produzione propria contro il furto semplice e quelle che si trovano fuori del luogo di rischio assicurato, secondo polizza, per esempio quando vengono trasportate.

2 Costruzioni mobili

Le costruzioni mobili, vale a dire le costruzioni che non sono state costruite a titolo di installazione permanente, se non sono o non devono essere assicurate come stabile.

3 Attrezzi e materiali

Gli attrezzi e i materiali destinati alla manutenzione dello stabile abitato da persone assicurate o che loro appartiene, e dei terreni che ne fanno parte.

4 Installazioni edili

Le installazioni edili e gli elementi dello stabile installati da voi in quanto locatari, che non sono assicurati o che non possono essere assicurati con lo stabile.

5 Materiale di costruzione

I materiali da costruzione non fissati in modo permanente.

A2 Rischi assicurabili

Noi assicuriamo i rischi descritti qui appresso, nella misura in cui voi li avete scelti e che figurano nella polizza:

1 Incendio

Danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti, e da caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o da parti che si staccano.

Sono pure assicurati i danni da bruciacchiature e danni agli oggetti che sono stati esposti a un fuoco utilitario o al calore.

Scomparsa delle cose assicurate in seguito a incendio assicurato.

Non sono assicurati i danni

- a causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
- b causati ad apparecchi e a condutture sotto tensione per effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per riscaldamento dovuto a sovraccarico.

2 Danni della natura

Danni causati da piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h, che abbattere alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscenimenti.

La scomparsa di cose assicurate in seguito a un evento della natura assicurato.

Non sono assicurati i danni

- a causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l'esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi;

- b causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;

- c causati da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente;

- d causati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua;

- e causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

3 Furto

Danni che possono essere provati da tracce, da testimoni o in altro modo probante, secondo le circostanze.

3.1 Furto con scasso

Furto con scasso perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o scassinano un contenitore che vi si trova.

Furto commesso impiegando chiavi regolari, codici, carte magnetiche o altri mezzi simili, se l'autore del danno se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Il furto con evasione, vale a dire furto commesso da persone rinchiusse che escono con scasso da uno stabile o da uno dei suoi locali, è assimilato a un furto con scasso.

Non sono assicurati i danni causati dallo scasso di veicoli, non essendo questi considerati come contenitori.

3.2 Rapina

Furto commesso con atti o minacce di violenza contro le persone assicurate o in caso della loro incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

3.3 Furto semplice a casa

Furto non dovuto né a scasso né a rapina e che si verifica ai luoghi di rischio menzionati nella polizza.

Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni causati da perdita, smarrimento o scomparsa.

4 Acque

Danni causati da eventi descritti qui appresso:

4.1 Condutture d'acqua, impianti e apparecchi

Danni alla mobilia domestica causati dal defluire

- 1 d'acqua da installazioni di condotte d'acqua e da impianti o apparecchi che vi sono collegati destinati soltanto allo stabile al luogo di rischio assicurato o a un'impresa che vi si trova rispettivamente a un'installazione edile o a una cosa installata a titolo permanente all'esterno dello stabile e se il proprietario è responsabile per la manutenzione di queste condutture;
- 2 di liquidi da impianti di riscaldamento, da cisterne come pure da scambiatori di calore e da pompe di calore in circuito chiuso destinati soltanto allo stabile al luogo di rischio assicurato.

Non sono assicurati i danni
a causati durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di condotte come pure durante i lavori di revisione;
b causati agli scambiatori di calore o alle pompe di calore in circuito chiuso in seguito a mescolamento dell'acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi;
c ai liquidi fuoriusciti come pure la loro perdita.

4.2 Acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio

Danni alla mobilia domestica all'interno dello stabile se l'acqua si è infiltrata attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico oppure da finestre, porte e lucernari chiusi.

Non sono assicurati i danni d'infiltrazione d'acqua da lucernari aperti, da tetti provvisori o da aperture praticate al tetto durante nuove costruzioni, lavori di trasformazione o altri lavori.

4.3 Rigurgito delle acque provenienti dalla canalizzazione

Danni alla mobilia domestica all'interno dello stabile, causati dal rigurgito delle acque di scarico della canalizzazione.

Non sono assicurati i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.

4.4 Acque di sottosuolo e acque da pendio sotterraneo

Danni alla mobilia domestica all'interno dello stabile causati da acque provenienti dal sottosuolo e da acque da pendio sotterraneo.

4.5 Materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori

Danni alla mobilia domestica causati dal defluire d'acqua da materassi ad acqua, da acquari, da fontane ornamentali e da umidificatori.

Non sono assicurati i danni dovuti all'acqua che fuoriesce a poco a poco.

Scomparsa di cose assicurate in seguito a un danno d'acqua assicurato.

Non sono assicurati in generale i danni d'acqua in seguito a incendio, eventi naturali, cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile e omissione di misure protettive.

A3 Prestazioni e somme assicurate

Nella copertura di base mobilia domestica, noi assicuriamo le seguenti prestazioni:

1 Cose mobili

Il valore a nuovo nell'ambito della somma d'assicurazione. Anche gli attrezzi e gli oggetti personali destinati a un'attività professionale, le costruzioni mobili, gli attrezzi e i materiali, le installazioni edili come pure i materiali da costruzione sono assicurati al valore a nuovo.

2 Valori pecuniari

Fino a CHF 5000 per evento, in più della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica per

- 2.1 il denaro contante, le carte valori, i libretti di risparmio, gli assegni di viaggio, le monete e medaglie, i metalli preziosi (quali scorte, lingotti o come merci), le pietre preziose e perle sciolte, anche quando questi valori pecuniari vi sono stati affidati;

- 2.2 le carte clienti e carte di credito se l'obbligo di diligenza contrattuale è stato rispettato, le carte telefoniche, le schede prepagate per cellulari;

Non è assicurata la parte del danno di cui il titolare della carta non risponde nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta.

- 2.3 i biglietti di viaggio, gli abbonamenti di mezzi pubblici di trasporto, i biglietti d'aereo e i voucher (spese effettive dopo versamento dell'indennità contrattuale dell'impresa di trasporto oppure dell'emittente).

Non sono assicurati i valori pecuniari

a in caso di furto semplice;

b nelle costruzioni mobili, nei veicoli a motore, nei natanti e altre imbarcazioni, nelle case mobili e nelle roulotte senza luogo di stazionamento fisso e nei camper;

c del datore di lavoro e degli ospiti.

3 Gioielli

Al massimo CHF 30 000 in caso di furto semplice a casa e in caso di furto con scasso a casa o fuori di casa nell'ambito della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica.

Questa limitazione non si applica se, al momento del sinistro, i gioielli erano portati o sorvegliati personalmente dalle persone assicurate oppure se erano rinchiusi in un contenitore di sicurezza. Sono considerati come tali le cassaforte da parete immurate oppure le cassaforte del peso di oltre 100 kg.

Noi rispondiamo per il contenuto delle cassaforte e delle cassaforte da parete immurate soltanto se queste sono chiuse a chiave e che le chiavi o i codici sono portati con sé dalle persone assicurate, custodite accuratamente o rinchiusi in un contenitore di uguale qualità.

Sono pure considerati come gioielli anche gli orologi da polso e da tasca con un valore singolo superiore a CHF 5000.

4 Oggetti di proprietà di terzi

Per ogni evento **fino a CHF 20 000** in più della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica per effetti di ospiti, cose mobili affidate e animali domestici affidati.

Non sono assicurati i danni agli effetti di ospiti secondo l'art. A3 cifra 6.

5 Prodotti congelati

I danni causati ai prodotti congelati in seguito a un guasto accidentale del congelatore, nell'ambito della somma d'assicurazione per la copertura di base mobilia domestica.

Il congelatore non è assicurato.

6 Home Sharing

Danni alla mobilia domestica assicurata in seguito a danneggiamenti o distruzione, causati da locatari terzi/sublocatari al domicilio fisso delle persone assicurate nei loro locali privati e abitati da loro personalmente, fino al massimo della somma d'assicurazione.

La copertura assicurativa è data soltanto se i locali privati sono stati affittati per **massimo 35 pernottamenti alternativi o consecutivi per anno civile**.

Non sono assicurati

- a i danni causati da locatari terzi/sublocatari, per i quali lo stipulante non può esibire alcun contratto di locazione/sublocazione o alcuna conferma di prenotazione da parte del Community Marketplace per la prenotazione e la locazione di alloggi (come p.es. Airbnb);
- b i danni alla mobilia domestica di appartamenti/case di vacanza e di locali utilizzati a fini professionali;
- c i danni in seguito a incendi, forze della natura, furto e acqua secondo l'art. A2 cifre 1–4;
- d i valori pecuniari secondo l'art. A3 cifra 2 cpv. 2.1–2.3;
- e i vetri della mobilia secondo l'art. B cifra 1;
- f cose secondo l'art. B, cifra 4, cpv. 4.1, cifra 1–4;
- g i danni allo stabile in seguito a un evento assicurato;
- h i danni dovuti a normali fenomeni di usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deperimento.

7 Danni da bruciacciatture o dovuti al fuoco utilitario o al calore

Fino a **CHF 5000** per evento per danni dovuti a bruciacciatture che non sono causati da un incendio e per danni a oggetti che sono stati esposti al fuoco utilitario e al calore.

8 Spese

In caso di un danno assicurato alla mobilia domestica, le spese effettive indicate qui appresso, fino al **20 % della somma d'assicurazione** della copertura di base mobilia domestica, **al minimo CHF 30000**.

8.1 Spese fisse continue

Le spese derivanti dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, la perdita del reddito per sublocazione e le spese di noleggio per un telefono cellulare sostitutivo per la durata della riparazione. Le spese risparmiate vengono dedotte dall'indennità.

Queste spese non sono assicurate in caso di furto semplice a casa e fuori di casa.

8.2 Sgombero ed eliminazione

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto sino al luogo adeguato di raccolta o di scarico più vicino come pure il loro deposito, l'eliminazione e la distruzione.

Non sono assicurate le spese per il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) come pure per la pulizia dell'aria e dell'acqua, anche quando questi elementi sono frammati alle cose assicurate o coperti dalle stesse.

8.3 Vetri e porte provvisori

Le spese derivanti dalle misure prese per sostituire provvisoriamente vetri e porte danneggiati.

8.4 Cambiamento delle serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, di carte magnetiche o di serrature di locali utilizzati dalle persone assicurate ai luoghi di rischio assicurati secondo la polizza e di casette di sicurezza affittate a persone assicurate.

8.5 Riproduzione di documenti

Le spese per la riproduzione di documenti quali certificati, passaporti, carte d'identità o i rispettivi duplicati, carte di credito e le relative spese di bloccaggio.

8.6 Riparazioni allo stabile e alla mobilia domestica

Le spese di riparazione dello stabile in caso di danneggiamento in seguito a furto con scasso o a un tentativo di furto con scasso.

Le spese vengono pagate nella misura in cui esse non siano già coperte da un'altra assicurazione.

Sono pure assicurati, nell'ambito della somma d'assicurazione della copertura di base mobilia domestica, i danni causati da vandalismo commessi da terzi alla mobilia domestica, all'interno dell'appartamento, compresa la porta d'entrata e all'interno di case unifamiliari, ai luoghi di rischio assicurati, anche se non c'è stato furto, quando l'autore o gli autori del danno si sono introdotti abusivamente nei locali.

9 Danni della natura

In caso di eventi di grossa entità, le imprese d'assicurazione possono limitare le loro prestazioni come indicato qui appresso.

Se le indennità da versare a un solo stipulante, a causa di un evento assicurato, superano CHF 25 milioni, queste indennità saranno ridotte a questo importo.

Se le indennità da versare a tutti gli stipulanti, a causa di un evento assicurato, superano CHF 1 miliardo, le indennità destinate ai diversi avenuti diritto saranno ridotte in modo tale da non superarre assieme questo importo.

Le indennità versate per i danni alle cose mobili e i danni agli stabili non sono addizionate. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

10 Consulenza psicologica

In seguito a un evento assicurato, ci assumiamo le spese per consulenza e assistenza alle persone assicurate da parte di psicologici riconosciuti dall'Associazione professionale svizzera di psicologia applicata (SBAP) fino a **CHF 1000** per sinistro.

Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che essi hanno accordato alle persone assicurate.

11 Rinuncia al diritto di riduzione per negligenza grave

La Mobiliare rinuncia al diritto di riduzione della prestazione previsto dall'articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) se un evento è causato da negligenza grave di una persona assicurata.

Questa estensione della copertura non è valida
a se la persona assicurata ha causato il danno sotto
influsso di alcol, droghe o medicamenti;
b se la persona assicurata ha causato intenzional-
mente il danno.

B Coperture supplementari

Nella misura in cui le avete scelte e che figurano nella polizza con la somma d'assicurazione convenuta, noi assicuriamo le coperture menzionate qui appresso:

1 Vetri della mobilia

- 1.1 Rottura di vetri delle cose mobili che si trovano nei locali d'abitazione da voi occupati, rottura di vedri a costruzioni mobili assicurate come pure la rottura di piani di tavoli in pietra naturale e artificiale. La rottura di plexiglas o altri materiali simili utilizzati al posto del vetro, come pure i danni di rottura causati da malevolenza o disordini interni sono pure assicurati.
- 1.2 I danni conseguenti e i danni complementari alla mobilia domestica e, se voi siete il proprietario dello stabile, allo stabile assicurato, in seguito a una rottura vetri assicurata. Le prestazioni **sono limitate a CHF 5000** per sinistro.

Non sono assicurati

- a gli specchi portatili, i vetri ottici, i vetri di orologi, il vasellame in vetro, le figure in vetro, le decorazioni e incorniciature in vetro, i vetri concavi, i vetri di telefoni cellulari, agende elettroniche, ordinatori portatili, gli schermi e i corpi illuminanti di ogni genere;
- b i danni dovuti all'usura;
- c i danni causati da lavori di costruzione o quelli derivanti da lavori effettuati su cose comportanti i vetri o sui vetri stessi;
- d i danni conseguenti a incendio o eventi naturali.

2 Furto semplice fuori di casa

Danni alla mobilia domestica causati da un furto non dovuto né a scasso né a rapina, e che si verificano fuori del luogo di rischio menzionato nella polizza.

Non sono assicurati

- a i danni causati dalla perdita o dallo smarrimento;
- b i valori pecuniari e il contenuto delle costruzioni mobili.

In caso di soggiorni e viaggi con almeno 3 pernottamenti la somma d'assicurazione convenuta nella polizza radoppia automaticamente, almeno che non si tratti di un soggiorno settimanale esterno. Questa regolamentazione vale anche per il bagaglio di viaggio se avete richiesto questa copertura ed essa è riportata nella polizza.

3 Bagagli

Al massimo durante 12 mesi:

- 3.1 il danneggiamento di bagagli destinati ai bisogni personali portati con sé durante il viaggio e per il soggiorno al luogo di destinazione;
- 3.2 la perdita o il danneggiamento di bagagli durante il trasporto affidato a un'impresa incaricata;
- 3.3 le spese per acquisti indispensabili e necessari o per il noleggio di bagaglio da viaggio assolutamente necessario per lo svolgimento del viaggio e per il soggiorno al luogo di destinazione, in seguito alla consegna ritardata dei bagagli da parte dell'impresa incaricata del trasporto.

Non sono assicurati

- a i valori pecuniari e le spese legati agli inconvenienti dovuti al sinistro;
- b gli strumenti musicali, gli oggetti d'arte, gli attrezzi professionali, gli apparecchi portatili di comunicazione, desktop (PC) e ordinatori portatili compreso software, gli apparecchi protetivi ausiliari e le protesi;
- c gli sci, gli snowboard, le slitte, le racchette da tennis durante il loro uso;
- d i danni dovuti alle variazioni di temperatura o alle intemperie, all'usura o quale conseguenza della natura stessa dell'oggetto assicurato;
- e i danni in seguito alla caduta di perle o pietre preziose dalla loro montatura;
- f le biciclette e le biciclette a motore, i go-kart e le pocket-bike, le kitesurf, le tavole a vela e di surf, i natanti, gli occhiali e le lenti a contatto che non sono affidati a un'impresa di trasporto;
- g i bagagli durante il tragitto al lavoro. Questi non è considerato come un viaggio.

Le cose assicurate **non devono essere lasciate incustodito** in luoghi accessibili a chiunque, per esempio in un veicolo o natante non chiusi a chiave, se esse non possono essere sorvegliate in permanenza dalle persone assicurate.

Gli oggetti preziosi devono essere dati in custodia o conservati sotto chiave, quando non vengono né portati né utilizzati. Per gli oggetti affidati a un'impresa di trasporto, bisogna esigere una ricevuta.

4 Assicurazione casco mobilia domestica

Danni causati alle seguenti cose mobili contro i seguenti rischi, conformemente all'art. A, cifra A1, cifra 1, purché il gruppo di oggetti interessato sia assicurato e riportato nella polizza:

4.1 Cose assicurate

1 Apparecchi elettrici

Tutti gli apparecchi che vengono alimentati da energia elettrica (presa di corrente, accumulatore, batterie), come ad esempio smartphone, tablet, computer, TV, impianti home cinema, console da gioco, droni e attrezzature sportive che prevedono un'alimentazione elettrica.

Sono altresì assicurati i dispositivi per la misura delle prestazioni sportive come per esempio i misuratori della frequenza cardiaca, i fitness tracker, gli altimetri e i dispositivi GPS.

Non sono assicurati gli apparecchi uditivi e altri ausili medici come da cifra 4.1 cpv. 3.

2 Attrezzi sportivi

Gli attrezzi sportivi e i relativi accessori come gli sci, le tavole da snowboard e le armi sportive e da caccia.

Sono inoltre assicurati i relativi accessori, purché vengano utilizzati e indossati unicamente a fini sportivi, come i caschi da sci e l'abbigliamento (anche protettivo).

3 Apparecchi uditivi e altri ausili medici

Gli apparecchi acustici e altri ausili medici come per esempio i dispositivi per le misurazioni e per la respirazione artificiale, le pompe di insulina e le protesi (esoprotesi).

Vengono rimborsati solo i danni che non vengono o non dovrebbero essere presi in carico da terzi, nella fattispecie da un'assicurazione sociale (sussidiarietà).

Non sono assicurati occhiali e lenti.

4 Oggetti di valore

Strumenti musicali, gioielli, orologi, pellicce, quadri e sculture nello stabile.

Questa enumerazione è **esaustiva**.

Non sono assicurate le sculture in porcellana, ceramica o vetro.

5 Altra mobilia

Sono assicurate tutte le cose mobili che non sono assicurate o non possono essere assicurate nei gruppi di oggetti da 1 a 4, come per esempio mobili, abbigliamento, utensili da cucina, bicchieri, utensili a uso domestico, occhiali e lenti.

Non sono assicurati i danni alle cose mobili date in affitto, come per esempio in una casa/appartamento di vacanza dato in affitto.

Non sono assicurati

- a spese di ricostituzione di dati;
- b le biciclette e le biciclette a motore, i go-kart e le pocket-bike inclusi i relativi accessori;
- c telefoni cellulari e tablet di terzi, se non sono noleggiati o presi in leasing dalla persona assicurata;
- d gli impianti;
- e i valori pecuniarini.

4.2 Rischi assicurati

1 Danneggiamenti

Danneggiamenti dovuti a un fattore esterno e verificatisi in modo improvviso e imprevisto.

2 Danni dovuti all'effetto della corrente

Danni imprevisti agli apparecchi assicurati quando questi si trovano sotto tensione e la causa del danno proviene dall'energia elettrica stessa, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico.

Non sono assicurati i danni

- a per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale o si verificano quando gli oggetti assicurati vengono puliti, riparati o trasportati da terze persone;
- b in seguito a logorio del materiale, usura, invecchiamento, deformazione, alterazione, inquinamento, insetti nocivi, corrosione, decomposizione e danneggiamento in seguito a uso proprio e rottura di meccanismi di orologi;
- c causati dall'effetto della luce, da influssi chimici o climatici, da cambiamenti di colore e danni alla vernice e danni prodotti da graffi;
- d alle batterie non ricaricabili e a elementi che devono essere sostituiti regolarmente;
- e assicurabili o assicurati dalla copertura supplementare per i vetri della mobilia come da art. B, cifre 1.1 e 1.2;
- f causati da lavori di costruzione o quelli derivanti da lavori effettuati su cose comportanti i vetri o sui vetri stessi;
- g assicurabili, assicurati o esclusi dalle coperture supplementari ai sensi dell'art. B, cifre 2, 3 e 5 e dalla copertura supplementare «Assicurazione casco biciclette»;
- h assicurabili, assicurati o esclusi dall'assicurazione animali da compagnia, cyber assicurazione e casco bicicletta;
- i causati da incendio, danni della natura, furto, acqua, perdita, smarrimento o scomparsa in altro modo.

3 Perdita, smarrimento, scomparsa

Solo in base a convenzioni particolari assicuriamo i seguenti oggetti, purché il/i gruppo/i di oggetti interessato/i sia(но) riportato/i nella polizza, se vengono persi, smarriti o se scompaiono per altre ragioni:

- Droni (apparecchi elettrici);
- Apparecchi acustici (apparecchi acustici e altri ausili medici);
- Gioielli, orologi, pellicce e strumenti musicali (oggetti di valore);
- Occhiali e lenti (altra mobilia).

Non sono assicurati i sinistri in seguito ad appropriazione indebita, sottrazione, realizzazione forzata in seguito a procedura di esecuzione o a confisca da parte delle autorità;

Non sono assicurati i danni che si verificano mentre le cose mobili assicurate vengono affidate a terzi per il trasporto.

5 Rischi supplementari

Danni alla mobilia domestica menzionati qui appresso, nei limiti della somma d'assicurazione della **copertura di base mobilia domestica**:

5.1 Atti di malevolenza

Qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale da parte di terzi anche in caso di scioperi e di serrate.

Non sono assicurate la rottura dei vetri della mobilia e la scomparsa di cose.

5.2 Disordini interni

Atti di violenza contro persone o cose, perpetrati in occasione di assembramenti, tumulti o sommosse e danni causati da saccheggi in relazione diretta con i disordini interni.

Non è assicurata la rottura dei vetri della mobilia.

5.3 Collisione con un veicolo

Danneggiamento o distruzione in seguito alla collisione o all'urto causato da un veicolo.

Non sono assicurati i danni ai veicoli compreso il loro carico e i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria responsabilità civile veicoli a motore.

5.4 Crollo di stabili

Danneggiamento o distruzione causati dal crollo di stabili o parti di stabili.

Non sono assicurati i danni

- a causati da incendio o eventi naturali;
- b derivanti da insufficiente manutenzione dello stabile, da omissione di misure protettive o del cattivo stato del terreno da costruzione;
- c causati in occasione di lavori di costruzione, trasformazione, montaggio o riparazione.

5.5 Martore, roditori, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli)

Danneggiamenti causati da morsicature di roditori selvatici e di martore, nonché i danni causati da insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli).

Non sono assicurati

- a danni causati da roditori, martore, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli) detenuti a titolo privato;
- b danni causati da parassiti del legno e delle piante;

c le spese per l'identificazione, la lotta e l'allontanamento di martore, roditori, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli).

5.6 Dann da colaggio di liquidi

Distruzione o danneggiamento causati dalla fuoriuscita e dall'evaporazione impreviste, improvvise e accidentali di liquidi, da installazioni di condutture, cisterne o altri recipienti (a partire da un volume di 20 litri), sempreché essi non siano assicurabili come danni delle acque.

Non sono assicurati

- a i danni ai liquidi stessi fuoriusciti come pure la loro perdita;
- b i danni dovuti all'usura, alla ruggine e alla corrosione di impianti di condutture, cisterne e contenitori;
- c le spese per l'eliminazione della causa del danno che ha provocato la fuoriuscita dei liquidi.

5.7 Dann da caduta di alberi

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate, in seguito alla caduta di alberi o rami che si staccano.

Non sono assicurati i danni dovuti alla caduta di alberi o rami che si staccano in seguito a un incendio o a un evento della natura.

Non sono assicurati i danni agli animali da compagnia.

C Generalità

1 Persone assicurate

Noi assicuriamo lei come persona singola oppure la sua economia domestica composta da più persone, ovvero Lei e le persone conviventi in comunione domestica con Lei come pure le persone che soggiornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente.

2 Validità territoriale

La vostra mobilia domestica è assicurata come segue:

2.1 Mobilia domestica a casa e in altri luoghi di rischio

Nei luoghi di rischio menzionati nella polizza nell'ambito della somma d'assicurazione della copertura base mobilia domestica. Sono pure assicurate le cose che si trovano in locali hobby separati, in garage e celle frigorifere collettive nonché attrezzi e materiali per lo stabile che si trovano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e in possesso delle persone assicurate.

Se nella polizza sono assicurati diversi luoghi di rischio, esiste libera circolazione tra questi luoghi di rischio.

2.2 Mobilia domestica fuori di casa

In tutto il mondo, purché la mobilia domestica si trovi temporaneamente, ma non oltre **24 mesi, fuori** dei luoghi di rischio assicurati secondo la polizza:

1 nei limiti della somma d'assicurazione per la copertura di base mobilia domestica;

Ciò non si applica al furto semplice fuori di casa e agli atti di malevolenza.

2 per il furto semplice fuori di casa, nei limiti della somma d'assicurazione convenuta.

Non è assicurata la mobilia domestica che si trova in permanenza fuori di casa (in una casa di vacanza, in una residenza secondaria o al posto di lavoro).

2.3 Bagagli

In tutto il mondo, durante **12 mesi** al massimo.

3 Copertura preventiva

A titolo preventivo, l'assicurazione è ancora valevole per **3 mesi**

- 3.1 per le persone assicurate che lasciano la comunione domestica e prendono domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- 3.2 per le persone assicurate e gli eredi dello stipulante, quando quest'ultimo muore;
- 3.3 in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, durante il trasloco e al nuovo luogo di rischio.

Ciò a condizione che la modifica venga annunciata alla Mobiliare entro 3 mesi e che venga proposta una propria assicurazione mobilia domestica oppure la continuazione dell'assicurazione. Siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione.

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione. Il premio va versato con effetto retroattivo a partire dall'inizio del rischio.

4 Cambiamento di domicilio e trasferimento di domicilio

4.1 Il cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein deve **esserci notificato entro 3 mesi**.

4.2 I trasferimenti di domicilio all'estero devono esserci **comunicati subito**.

È reputato quale trasferimento di domicilio quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti e trasferisce cose e animali assicurati dal suo luogo di rischio attuale all'estero con l'intenzione di traslocare.

L'assicurazione al luogo di rischio precedente si estingue dopo **3 mesi**.

Non è assicurata la mobilia domestica che viene trasferita all'estero durante il trasloco e al nuovo luogo di rischio.

Per i trasferimenti di domicilio nel Principato del Liechtenstein, oppure dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, sono applicabili le disposizioni inerenti al cambiamento di domicilio.

5 Indicizzazione

Noi possiamo adattare ogni anno durante la durata contrattuale, alla scadenza del premio principale, le somme d'assicurazione e i premi per le coperture di base mobilia domestica all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e vi informiamo prima dell'inizio di ogni nuovo anno d'assicurazione.

L'indice fissato al 1° settembre è determinante per l'anno d'assicurazione seguente.

La modifica dovuta a un adeguamento al nuovo indice non dà diritto a disdetta.

6 Valutazione del danno

Noi valutiamo il danno sia con voi sia con un esperto comune oppure mediante una procedura peritale.

6.1 Prova dell'entità del danno

Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

6.2 Calcolo dell'indennità

Noi calcoliamo l'indennità in base al valore di risarcimento che corrisponde al valore che le cose assicurate avevano immediatamente prima del sinistro,

deduzione fatta del valore dei resti. È considerato **valore di risarcimento:**

- 1 per le cose mobili (mobilia domestica), **il valore a nuovo**, cioè l'importo richiesto per il rimpiazzo delle cose danneggiate con oggetti nuovi al momento del sinistro;
- 2 per le merci commerciali, al massimo il prezzo di rimpiazzo delle merci dello stesso genere e della stessa qualità sul medesimo mercato (prezzo di mercato);
- 3 in caso di merci di produzione propria, al massimo il prezzo di vendita;
- 4 per le cose in leasing o in affitto, al massimo il prezzo di rimpiazzo da parte del noleggiante o della società di leasing;
- 5 per il denaro contante, il valore nominale;
- 6 per le cartevalori e i libretti di risparmio, le spese per la procedura di ammortamento nonché le perdite di interessi e di dividendi;
- 7 per gli assegni di viaggio, la parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'emittente;
- 8 per le monete, le medaglie, i metalli preziosi, le pietre preziose e perle sciolte, il prezzo di mercato.

Per le cose parzialmente danneggiate, vengono indennizzate al massimo le spese della riparazione.

Noi possiamo fare effettuare le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.

L'indennità è limitata in ogni caso dalla somma d'assicurazione. Viene sempre considerata la franchigia pattuita.

Le prestazioni assicurate, per esempio per valori pecuniarini, gioielli, danni da bruciacciatore e spese, sono rimborsate una sola volta per evento, anche se queste prestazioni sono assicurate in parecchie polizze della Mobiliare.

6.3 Sottoassicurazione

Se esiste una sottoassicurazione noi possiamo ridurre le nostre prestazioni e risarcire il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento effettivo.

Ci troviamo in presenza di una sottoassicurazione quando la somma d'assicurazione è inferiore al valore totale effettivo delle cose assicurate immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

Non viene calcolata alcuna sottoassicurazione per i danni il cui ammontare è inferiore al **10% della somma d'assicurazione**, al massimo CHF 100 000. Se l'ammontare del danno rappresenta più del 10% della somma d'assicurazione o più di CHF 100 000, la sottoassicurazione è calcolata sulla parte del danno che supera questo limite. L'ammontare del danno non sottoposto a riduzione in virtù di questo calcolo viene dedotto, al momento del calcolo della sottoassicurazione, tanto dalla somma d'assicurazione quanto dal valore di risarcimento.

In caso di danni della natura a cose che rientrano nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), oltre alle spese (non OS) vengono risarciti gli importi di sottoassicurazione non detratti.

6.4 Cose o animali ritrovati

Se cose o animali per i quali è stata versata un'indennità vengono in seguito ritrovati, l'avente diritto può rimborsarci l'indennità, previa deduzione di un indennizzo per eventuali spese di riparazione o per un minor valore.

Quale alternativa si possono pure mettere le cose a nostra disposizione, tuttavia noi non siamo obbligati a riprenderle.

7 Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni

- a in seguito a furto commesso da persone che vivono nella stessa comunione domestica con lo stipulante;
- b causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e delle misure che ne conseguono;
- c causati da disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, tumulti o sommosse) e dalle misure che ne conseguono, purché nella vostra polizza questi disordini non siano assicurati quale rischio supplementare;
- d causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;
- e in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- f causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;
- g causati dalle prestazioni dell'esercito, della protezione civile, dei pubblici pompieri, della polizia e altri organi obbligati a portare soccorso;
- h alle cose, alle spese e ai redditi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- i a go-kart e pocket-bike durante viaggi su strade pubbliche e in zone di transito, in occasione di partecipazione a gare di velocità, a rally e a competizioni simili nonché in occasione di corse su percorsi di gara in qualità di corridore munito di licenza;
- j causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

Assicurazione oggetti di valore

A Copertura di base

A1 Oggetti di valore assicurabili

Noi assicuriamo gli oggetti di valore riportati nella polizza che sono in possesso o in proprietà delle persone assicurate.

A2 Rischi assicurati

1 Danneggiamenti e distruzione

Danneggiamenti e distruzione dovuti a influssi esterni e che si verificano in modo improvviso e imprevisto.

2 Danni dovuti all'effetto della corrente

Danni imprevisti agli apparecchi assicurati, quando questi si trovano sotto tensione, e la cui causa proviene dall'energia elettrica stessa, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico.

3 Furto

Danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo probante secondo le circostanze:

3.1 Furto con scasso

Furto con scasso perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o scassinano un contenitore che vi si trova.

Il furto con evasione, vale a dire furto commesso da persone rinchiusse che escono con scasso da uno stabile o da uno dei suoi locali, è assimilato a un furto con scasso.

3.2 Rapina

Furto commesso con atti o minacce di violenza contro le persone assicurate o in caso di una della loro incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

3.3 Furto semplice

Furto non dovuto né a scasso né a rapina.

In caso di furto degli oggetti assicurati da veicoli a motore, da camper e roulotte, anche se essi sono chiusi a chiave, la prestazione è limitata a **CHF 30 000**.

Non sono assicurati la perdita, lo smarrimento o la scomparsa in altro modo.

Se questa somma viene superata, l'assicurazione oggetti di valore **non accorda alcuna copertura**.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

C Generalità

1 Persone assicurate

Noi assicuriamo voi e le persone che vivono con voi in comunione domestica.

2 Validità territoriale

Gli oggetti di valore sono assicurati al luogo di rischio menzionato nella polizza nonché in una cassetta di sicurezza e al posto di lavoro.

Inoltre gli oggetti di valore sono assicurati in tutto il mondo **per un periodo massimo di 24 mesi**. Se nella polizza sono assicurati diversi luoghi di rischio vi è libera circolazione tra questi luoghi di rischio.

3 Copertura preventiva per nuovi acquisti

Per i nuovi acquisti esiste, nel contesto del tipo di oggetti di valore esistenti, come p.es. orologi o gioielli, una copertura preventiva fino a un **valore complessivo di CHF 50 000** (primo rischio). La copertura assicurativa per i nuovi acquisti corrisponde all'estensione della copertura e alla franchigia concordata contrattualmente per i tipi di oggetti di valore già assicurati. La copertura assicurativa è valida dalla data di acquisto per un massimo di un anno. Dopo un anno, la copertura assicurativa decade, a meno che i nuovi acquisti non siano documentati nella polizza.

4 Cambiamento di domicilio e trasferimento di domicilio

4.1 Il cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein deve esserci **notificato entro 3 mesi**. L'assicurazione vale anche durante il trasloco e al nuovo luogo di rischio.

Vogliate notare che gioielli, orologi da polso e da tasca sono assicurati unicamente durante un trasloco, quando essi vengono trasportati personalmente dalle persone assicurate dal vecchio al nuovo domicilio.

4.2 I trasferimenti di domicilio all'estero devono **esserci notificati subito**.

È reputato quale trasferimento di domicilio quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti e trasferisce gli oggetti di valore assicurati dal suo luogo di rischio attuale all'estero con l'intenzione di traslocare.

Vogliate notare che l'assicurazione oggetti di valore, **in caso di trasferimento di domicilio all'estero, si estingue subito**.

Per i trasferimenti di domicilio nel Principato del Liechtenstein, oppure dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, sono applicabili le disposizioni inerenti al cambiamento di domicilio.

5 Obblighi di diligenza

I gioielli e gli orologi da polso e da tasca che non vengono né portati né sorvegliati personalmente, in caso di soggiorni in alberghi, motel e simili, devono essere custoditi in un contenitore di sicurezza.

6 Valutazione del danno

6.1 Clausola sussidiaria

Vengono rimborsati solo i danni che non vengono o non dovrebbero essere presi in carico da terzi, nella fattispecie da un'assicurazione sociale (sussidiarietà).

B Copertura supplementare

Noi assicuriamo i seguenti rischi, se da voi richiesti e riportati nella polizza tra gli oggetti di valore assicurati:

1 Perdita, smarrimento, scomparsa

Danni che si verificano quando gli oggetti assicurati sono andati persi o smarriti o se sono scomparsi in altro modo.

2 Uso professionale

Sono assicurabili i seguenti oggetti che vengono utilizzati in modo professionale dalle persone assicurate, nella loro qualità di lavoratori autonomi:

2.1 strumenti musicali;

2.2 fotocamere e cineprese;

2.3 droni.

La copertura assicurativa sussiste solo se nella polizza per gli oggetti di valore assicurati è stato indicato l'uso professionale.

La cifra d'affari annua delle attività professionali indipendenti delle persone assicurate può ammontare **al massimo a CHF 20 000**.

6.2 Prova dell'entità del danno

Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore degli oggetti assicurati.

6.3 Calcolo dell'indennità

Noi calcoliamo l'indennità in base al valore di risarcimento che corrisponde al valore che gli oggetti assicurati avevano immediatamente prima del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti.

Quale **valore di risarcimento** fa stato il **valore a nuovo** cioè l'importo richiesto per il rimpiazzo degli oggetti danneggiati con dei nuovi al momento del sinistro.

Per le cose parzialmente danneggiate vengono indennizzate al massimo le spese della riparazione e un eventuale minor valore.

Noi possiamo fare effettuare le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.

Noi indennizziamo per ogni singolo oggetto al massimo la somma d'assicurazione indicata nella polizza. Per ogni sinistro viene dedotta la franchigia pattuita. Quando sono previste franchigie divergenti, viene dedotta quella più elevata.

6.4 Sottoassicurazione

Ci troviamo in presenza di una sottoassicurazione quando la somma d'assicurazione è inferiore al valore effettivo degli oggetti assicurati immediatamente prima del verificarsi di un sinistro.

Noi possiamo ridurre le nostre prestazioni se esiste una sottoassicurazione e risarcire il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione di un oggetto assicurato e il valore di risarcimento effettivo.

L'indennità è calcolata separatamente per ogni oggetto assicurato.

6.5 Oggetti ritrovati

Se degli oggetti, per i quali è stata pagata un'indennità, vengono in seguito ritrovati, l'avente diritto può rimborsarci l'indennità, previa deduzione di un indennizzo per eventuali spese di riparazione o per un minor valore.

Quale alternativa, si possono pure mettere gli oggetti a nostra disposizione, tuttavia noi non siamo obbligati a riprenderli.

7 Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni

- a per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale e che si verificano quando gli oggetti assicurati vengono puliti, riparati o restaurati da terzi;
- b che si verificano quando gli oggetti di valore assicurati vengono affidati a terzi per essere trasportati;
- c agli oggetti che si trovano in permanenza in case mobili o roulotte oppure che si trovano in case mobili o roulotte non abitati personalmente dalle persone assicurate;
- d causati dall'effetto della luce, da influssi chimici o climatici, da cambiamenti di colore e danni alla vernice;
- e causati da insetti nocivi;
- f causati dal logorio del materiale, a usura o deterioramento interno nonché alla rottura di meccanismi di orologi;
- g causati a elementi che devono essere sostituiti regolarmente, nonché danni a fusibili, a batterie non ricaricabili e a supporti intercambiabili di dati;
- h dovuti alla perdita o al danneggiamento di dati registrati su supporti di dati;
- i dovuti al danneggiamento di biciclette in occasione di partecipazione a gare su strada e su zone di traffico o su percorsi downhill, fourcross, BMX, Dirtjump, Slopestyle o simili;
- j in seguito a furto commesso da persone che vivono nella stessa comunione domestica con lo stipulante;
- k in seguito a appropriazione indebita, sottrazione, realizzazione forzata in seguito a procedura di esecuzione o a confisca da parte delle autorità;
- l causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e dalle conseguenti contromisure;
- m causati da disordini interni (violenza contro le persone in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle conseguenti contromisure, se nella vostra polizza non sono assicurati come rischio supplementare nell'ambito dell'assicurazione mobilia domestica;
- n causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l'esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- o causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione dei quali risponde il proprietario della canalizzazione nonché da modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;
- p in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- q causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;
- r causati da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente;
- s causati dalle prestazioni dell'esercito, della protezione civile, dei pompieri, della polizia e d'altri organi obbligati a portare soccorso;
- t causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

Assicurazione responsabilità civile privata

A Copertura di base

A1 Oggetto dell'assicurazione

Noi proteggiamo, nell'ambito delle qualità assicurate dell'assicurazione responsabilità civile privata o dell'assicurazione responsabilità civile di stabili separata, il patrimonio delle persone assicurate contro le conseguenze finanziarie derivanti dalle pretese di responsabilità civile legale da parte di terzi e ci assumiamo le spese per la difesa contro pretese assicurate ma infondate.

Non sono assicurate le pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che eccede la responsabilità civile legale e le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo assicurativo legale o contrattuale.

A2 Qualità assicurate

Noi accordiamo protezione alle persone assicurate nelle loro qualità private e altre, elencate qui appresso:

1 Persona fisica e capofamiglia

È assicurata la responsabilità civile legale derivante dal comportamento nella vita privata quotidiana, l'attività quale casalinga o casalingo per il disbrigo delle faccende domestiche, nonché quale capofamiglia.

Sono assicurate le pretese fino a un **massimo di CHF 500 000** derivanti da danni corporali e materiali causati da una persona **priva di discernimento o sotto-posta a curatela generale**, che vive in comunione domestica con lo stipulante se per la stessa azione comporterebbe una responsabilità civile legale da parte di una persona capace di discernimento.

2 Persone che praticano sport, cavalieri, detentori di armi

È assicurata la responsabilità civile legale persona che pratica sport, cavaliere e detentore di armi.

Non sono assicurate le pretese per danni
a causati durante la partecipazione a manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto di ostacoli, corse di cavalli e gare di trotto);
b al cavallo utilizzato;
c causati quale cacciatore.

3 Detentore e utente di animali

È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di animali che non servono a scopo di lucro.

Non sono assicurate le pretese per danni
a causati da cavalli durante manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto di ostacoli, corse di cavalli, gare di trotto);
b al cavallo utilizzato.

4 Detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equiparati

È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di biciclette, ciclomotori e veicoli a motore a essi equiparati. Se i danni sono coperti da un'altra assicurazione responsabilità civile dell'autore del danno o se un'assicurazione è prescritta dalla legge, sono assicurate unicamente le pretese per quella parte di

danno che eccede le prestazioni dell'altra assicurazione responsabilità civile o dell'assicurazione obbligatoria (copertura della differenza di somme). In tutti i casi, è l'altra assicurazione responsabilità civile o l'assicurazione obbligatoria che interviene in primo luogo e le prestazioni versate da queste assicurazioni sono dedotte dalla nostra somma di garanzia (copertura sussidiaria).

5 Detentore e utente di droni e aeromodelli

È assicurata la responsabilità civile legale quale detentore e utente di droni e aeromodelli.

Non sono assicurati

- a droni e aeromodelli per i quali è prescritta per legge un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- b pretese di responsabilità civile derivanti da un attività professionale indipendente con una **cifra d'affari annua** di oltre **CHF 20 000**;
- c pretese di responsabilità civile, nel caso in cui voi come responsabile abbiate violato gli obblighi di cui all'articolo C cifra 4.4.

6 Detentore e utente di natanti

È assicurata la responsabilità civile del detentore e utente di natanti di ogni genere, pedalo, tavole di surf e per onde, per i quali la legge non prescrive alcuna assicurazione obbligatoria responsabilità civile.

7 Danni causati a natanti a motore o a vela appartenenti a terzi

È assicurata la responsabilità civile legale fino a **CHF 50 000** per la guida occasionale, **ovvero per un massimo di 35 giorni** per anno civile, di natanti a motore o a vela, indipendentemente che la guida avvenga a giorni alternati o consecutivi. La copertura vale solo per i natanti che sono immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Per i danni che sono stati pagati da un'assicurazione casco, noi ci assumiamo unicamente la franchigia, come pure la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato.

Il calcolo della perdita del bonus viene effettuato supponendo che in questo periodo il bonus non venga influenzato da un ulteriore sinistro e che non subentri alcun cambiamento del premio o del sistema del bonus.

Non sono assicurati

- a i viaggi effettuati da una persona assicurata dietro pagamento o a titolo professionale;
- b i viaggi non permessi dalla legge, non autorizzati dalle autorità o dal detentore, nonché la partecipazione a gare di velocità o a altre competizioni o allenamenti simili;
- c un minor valore commerciale e tecnico, le spese di un natante di sostituzione, per giorni di fermo e di svernamento nonché le spese per la perdita di mancato uso del natante danneggiato (*chômage*);
- d danni insorti progressivamente, ad esempio danni di usura nonché danni d'esercizio e difetti interni di macchine, batterie, apparecchi e componenti elettronici del natante a motore o a vela utilizzato;
- e danni alle cose trasportate con il natante a motore o a vela utilizzato, se deve rispondere l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- f la perdita del bonus e la franchigia previsti dall'assicurazione responsabilità civile per il natante a motore o a vela utilizzato;

8 Locatario o affittuario

- È assicurata la responsabilità civile legale quale:
- 8.1 locatario e affittuario di stabili e locali a uso abitativo, abitati personalmente dall'assicurato stesso, incluse le pretese per danni alle parti dello stabile e impianti usati in comune;
 - 8.2 locatario o affittuario di terreni non edificati, come parcelle di giardinaggio, piantagioni e boschi con una superficie fino a 1000 m²;
 - 8.3 locatario di camere d'albergo, di appartamenti di vacanza e case di vacanza, di locali hobby nonché di case mobili e roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso.

Non sono assicurate le pretese per danni che si manifestano a poco a poco e per danni d'usura.

9 Proprietario di stabili

È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di case unifamiliari e di case plurifamiliari e di case di vacanza fino a tre appartamenti nonché di appartamenti di proprietà, a uso residenziale da egli stesso abitati.

Sono pure assicurati il terreno appartenente allo stabile, come pure gli stabili secondari che vi si trovano, utilizzati senza scopo di lucro.

Per le case e gli appartamenti non abitati personalmente deve essere stipulata un'assicurazione responsabilità civile di stabili separata.

L'assicurazione è valida per danni che sono in rapporto di causalità con lo stato o la manutenzione degli stabili e dei terreni assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano.

Non sono assicurate le pretese per danni che si manifestano a poco a poco e i danni d'usura.

È pure assicurata la responsabilità civile legale derivante dalle seguenti proprietà:

9.1 Comproprietari (solo la parte di comproprietà)

È assicurata la responsabilità civile legale dello stipulante quale comproprietario dello stabile da lui stesso abitato menzionato nella polizza, al massimo fino alla sua **quota parte di comproprietà** inscritta a registro fondiario (quota).

Non sono assicurate le pretese per danni per i quali rispondono i comproprietari in modo solidaile, quando esse superano la parte di comproprietà (quota) dello stipulante, inscritta al registro fondiario.

9.2 Proprietari per piani (coperture della differenza di somma)

È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di appartamenti in proprietà per piani abitati personalmente per la parte eccedente la somma di garanzia dell'assicurazione responsabilità civile di stabili, conclusa dalla comunità dei proprietari per piani (differenza di somma).

Sono assicurate le pretese per danni la cui causa risiede:

- 1 nelle parti dello stabile attribuite in diritto esclusivo al proprietario per piani;
- 2 nelle parti dello stabile, locali o impianti usati in comune, soltanto nell'ambito della quota di proprietà del proprietario per piani assicurato.

Non è assicurata quella parte del danno che corrisponde alla quota parte di proprietà della persona assicurata, secondo l'iscrizione al registro fondiario, per le pretese avanzate dalla comunità dei pro-

prietari nei confronti di un singolo proprietario per piani assicurato dal presente contratto e viceversa.

9.3 Proprietario di uno stabile con diritto di superficie

Quale titolare di un diritto di superficie di una proprietà fondiaria privata, purché le persone assicurate siano solamente proprietarie dello stabile ma non del terreno.

9.4 Proprietario di terreni non edificati

Quale proprietario privato di terreni non edificati come parcelle di giardinaggio, piantagioni e boschi di una superficie fino a 1000 m².

Non sono assicurate le pretese per danni che si manifestano a poco a poco e i danni d'usura.

9.5 Proprietario di una casa mobile (mobilhome)

Quale proprietario privato di case mobili o di roulotte non immatricolate, con luogo di stazionamento fisso.

9.6 Committente di progetti di costruzione

Quale committente privato di lavori conformemente al codice dei costi di costruzione 1–4 (come lavori di demolizione, spostamento di masse di terra e costruzione) fino a un costo globale della costruzione di non oltre **CHF 200 000** compresi onorari e prestazioni proprie in caso di lavori di scavo o costruzione.

Non sono assicurate

- a progetti di costruzione con somme di preventivo (secondo CCC 1–4) superiori a CHF 200 000 (ciò significa che il superamento di questa somma comporta la soppressione dell'intera copertura assicurativa);
- b pretese per danni che concernono il progetto di costruzione stesso o il relativo stabile, compresi le cose mobili che vi si trovano come pure il relativo terreno. Sono tuttavia assicurate le pretese per danni a condotte di terzi e impianti di terzi;
- c lavori di spostamento di masse di terra in aree e pendii soggette a frane, cadute o scorrimento come caduta massi o colate detritiche;
- d pretese di terzi in caso di progetti di costruzione nella sottostruzione e perforazioni per sonde interrate di oltre 400 metri di profondità;
- e spese per misure prese a causa del gelo, della caduta di neve o della formazione di ghiaccio;
- f pretese per danni a cose dovuti a un'azione graduale come per esempio quella di fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, umidità o liquidi;
- g danni e pretese in relazione con siti contaminati (p.es. spese di risanamento);
- h pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata, della qualità o al prosciugamento di sorgenti;
- i pretese per danni in relazione a costi inevitabili e risparmiati (costi inevitabili);
- j pretese per la responsabilità civile del committente, se vengono effettuati lavori di sottomuratura o sottopassaggio a opere di terzi (come stabili, installazioni ferroviarie e tranvie).

La somma di garanzia vale per ogni evento e viene versata al massimo una sola volta per l'insieme dei danni e delle spese di prevenzione di danni.

10 Persona responsabile per oggetti affidati (oggetti presi in consegna)

Sono assicurati i danni alle cose mobili compresi biciclette e ciclomotori, che sono stati presi in prestito legittimamente da una persona assicurata oppure che le sono stati affidati (danni a oggetti presi in consegna) per esempio in affitto oppure a prestito.

Non sono assicurate le pretese per danni a cose del datore di lavoro (senza chiave aziendale, sistemi di controllo dell'accesso alternativi e relativi badge) di una persona assicurata;

- b veicoli a motore e natanti, per i quali la legge prescrive un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria;
- c Aeromobili di ogni genere (senza paracadute e alianti da pendio) per i quali la legge prevede la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile nonché per droni e aeromodelli per i quali la legge prevede un'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- d rimorchi o roulotte che vengono trainati da veicoli a motore;
- e cose sulle quali una persona assicurata svolge un'attività lucrativa;
- f denaro contante, carte valori, carte di credito e di clienti, oggetti preziosi e antichità;
- g piani, manoscritti, documenti e disegni tecnici, software e supporti di dati;
- h oggetti che sono oggetto di riserva di proprietà;
- i cavalli, selle, imbrigliature e finimenti per il traino (sulky e calesse).

11 Conducente occasionale di veicoli a motore di terzi

11.1 Genere d'uso

È assicurata la guida occasionale a titolo gratuito di veicoli a motore di terzi oppure l'accompagnamento di allievi conducenti da parte delle persone assicurate, conformemente alle prescrizioni legali.

Non sono assicurati in generale

- a i viaggi effettuati da una persona assicurata dietro pagamento o a titolo professionale;
- b i viaggi non permessi dalla legge, non autorizzati dalle autorità o dal detentore, nonché la partecipazione a gare di velocità, rally e altre competizioni o allenamenti simili;
- c le corse su circuiti o su terreni d'allenamento.

11.2 Durata dell'uso

La copertura assicurativa è data soltanto se i veicoli di terzi vengono usati **al massimo 35 giorni** alternativi o consecutivi per anno civile.

11.3 Veicoli assicurati

Le autovetture di terzi fino a 3,5 t di peso totale e i rimorchi di terzi, compresi le motociclette e gli scooter, immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per i danni ai veicoli di terzi utilizzati, le autovetture e gli autofurgoni fino a 3,5 t di peso totale e i rimorchi di terzi esclusi le motociclette e gli scooter che sono immatricolati negli attuali Stati e negli ex Stati dell'Unione europea (UE) e negli altri Stati dell'AELS ad esclusione della Svizzera del Principato del Liechtenstein, sono pure assicurati fino a un massimo di **CHF 20 000**.

Non sono assicurati i veicoli e i rimorchi noleggiati o presi in leasing, le roulotte come pure i veicoli trainati o spinti e i rimorchi nonché veicoli e rimorchi del datore di lavoro, se vengono normalmente utilizzati a scopo professionale da persone assicurate.

11.4 Danni causati al veicolo di terzi utilizzato

Sono assicurati i danni di collisione causati al veicolo o al rimorchio di terzi utilizzati nonché i danni accidentali se il veicolo o il rimorchio di terzi utilizzato non sono in esercizio, come per esempio in caso di rifornimento di carburante sbagliato, danni dovuti al carico e allo scarico o alla pulizia, purché essi non siano coperti da un'assicurazione casco conclusa per il veicolo o il rimorchio.

Sono inoltre assicurati i costi per un veicolo a noleggio/sostitutivo della stessa categoria per la durata della riparazione del veicolo o del rimorchio di terzi assicurato. **Le prestazioni sono limitate a CHF 1000 per sinistro.** Vengono rimborsati soltanto i costi per un veicolo a noleggio/sostitutivo della stessa categoria che non sono coperti da terzi o che dovrebbero essere coperti da terzi in base a disposizioni legali o contrattuali (sussidiarietà).

Quando il veicolo o il rimorchio di terzi utilizzati sono immatricolati negli attuali Stati e negli ex Stati dell'Unione europea (UE) e negli altri Stati dell'AELS, ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, i danni al veicolo o al rimorchio di terzi utilizzati sono unicamente assicurati se il sinistro si verifica in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Per i danni che sono stati pagati da un'assicurazione casco, noi ci assumiamo unicamente la franchigia, come pure la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato.

Il calcolo della perdita del bonus viene effettuato supponendo che in questo periodo il bonus non venga influenzato da un ulteriore sinistro e che non subentri alcun cambiamento del premio o del sistema del bonus.

Non sono assicurati

- a un minor valore commerciale e tecnico e le spese per la perdita di mancato uso del veicolo danneggiato (*chômage*);
- b i danni che si manifestano a poco a poco, per esempio i danni di usura come pure i danni d'esercizio del veicolo utilizzato;
- c i danni alle cose trasportate con il veicolo utilizzato, se deve rispondere l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo a motore.

11.5 Danni causati dal veicolo di terzi

Sono assicurate le pretese, purché esse non siano coperte dall'assicurazione responsabilità civile obbligatoria per veicoli a motore, nonché la perdita del bonus fino al grado di premio prima dell'evento assicurato, eccetto se noi rimborsiamo le spese inerenti al danno all'assicuratore di responsabilità civile di veicoli a motore.

Non sono assicurati

- a la franchigia prevista dall'assicurazione responsabilità civile per il veicolo utilizzato;
- b i danni causati da veicoli immatricolati negli attuali Stati e negli ex Stati dell'Unione europea (UE) e negli altri Stati dell'AELS, ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

12 Persona professionalmente indipendente

È assicurata la responsabilità civile legale in relazione alle **attività professionali indipendenti**, inclusi i locali commerciali utilizzati a questo scopo.

Sono assicurate le attività professionali indipendenti con una **cifra d'affari annua massima di CHF 20 000**.

Se questa **somma viene superata**, l'assicurazione di responsabilità civile privata non accorda **alcuna copertura**.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

Non sono assicurate

- a le attività professionali indipendenti delle categorie professionali ovvero dei settori chimica, fisica, progettazione e costruzione;

- b le pretese per danni cagionati da attività mediche e paramediche, come ad esempio attività mediche, massaggi, chiropratica e fisioterapia. Questa **elencazione non è esaustiva**;
 - c le pretese per danni cagionati dalle attività di cui all'art. B cifre 1–5;
 - d le pretese per danni a cose mobili che una persona assicurata ha preso in consegna per custodia o utilizzo o che gli sono state locate;
 - e le pretese per danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omchia di esercitare un'attività (per esempio lavorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo, trasporto);
 - f le pretese concernenti l'adempimento di contratti, oppure invece di questi ultimi, le prestazioni sostitutive per inadempimento del contratto oppure per adempimento imperfetto;
- Sono escluse in modo particolare le pretese inerenti a difetti o danni di lavori che un assicurato ha fornito la cui causa risiede nell'esecuzione dei lavori. L'esclusione si riferisce alle pretese per spese in relazione all'accertamento e all'eliminazione di difetti e danni menzionati, nonché alle pretese per perdita di redditi e perdite patrimoniali in seguito a tali difetti o danni;
- g le pretese extra-contrattuali avanzate in concorrenza o al posto di quelle contrattuali escluse dall'assicurazione, nonché le pretese per danni che non sono in relazione all'attività lucrativa assicurata;
 - h le pretese per danni dovuti a tatuaggio, piercing, make-up permanenti nonché da trattamenti al laser;
 - i le pretese per danni ad antichità, oggetti d'arte e a valori pecuniari come denaro contante, carte valori, pietre preziose e perle;
 - j le pretese per danni cagionati dall'accensione di fuochi d'artificio (a partire dalla categoria 3);
 - k la responsabilità civile connessa all'organizzazione, alla preparazione e allo volgimento di attività sportive moderne e di tendenza, come per esempio: bungee jumping, river-rafting, canyoning, snow-rafting, fun yak, sky-diving, flying fox, kite surf e foil kite, tranne nel caso che l'assicurato disponga di una formazione con diploma e di tutte le autorizzazioni di legge necessarie. Questa **elencazione non è esaustiva**.

13 Datore di lavoro nel settore privato

Sono assicurate le pretese per danni causati da lavoratori e da altre persone ausiliarie delle persone assicurate nell'esecuzione di lavori per queste persone, per la loro economia domestica oppure in relazione a stabili, terreni e impianti assicurati.

Non sono assicurati gli imprenditori e gli artigiani indipendenti nonché i loro subaccordanti che eseguono lavori per loro.

14 Autore di danni all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile legale per danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, purché questo pregiudizio sia la conseguenza di un unico evento repentino e imprevisto che esige inoltre misure immediate, come l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione o l'avvio di misure atte a prevenire o a ridurre i danni.

Non sono assicurate le spese, se più eventi simili quanto ai loro effetti, richiedono congiuntamente delle misure che per eventi dello stesso genere presi isolatamente, non sarebbero necessarie, per esempio penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose al suolo oppure traboccamiento ripetuto di liquidi da recipienti mobili.

Sono considerati un pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche acqua freatica), del suolo (flora o fauna), cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi e uno stato di cose che il legislatore decreta come danno all'ambiente.

Non sono assicurate le spese e pretese

- a per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture, come pure le spese per le relative riparazioni e modifiche (spese di risanamento);
- b per danni all'ambiente propriamente detti oppure in relazione a un pregiudizio all'ambiente causati da scorie come terra inquinata, da impianti di deposito, dalla preparazione o dalla rimozione di residui di ogni genere, purché non si tratti di un impianto di compostaggio utilizzato a scopo privato;
- c che sono in relazione a una violazione colposa di prescrizioni legali ed emanati dalle autorità.

15 Esercito, protezione civile, vigili del fuoco

È assicurata la responsabilità civile durante l'attività non professionale dei militi dell'esercito svizzero, della protezione civile, dei vigili del fuoco.

Non sono assicurate le pretese per danni in caso di guerra o durante il servizio d'ordine e per danni al materiale militare, della protezione civile e dei vigili del fuoco, nonché all'equipaggiamento personale.

A3 Prestazioni assicurate

Noi accordiamo protezione alle persone assicurate per i seguenti danni che vengono causati durante la durata contrattuale:

1 Prestazioni derivanti dalle qualità assicurate

Le nostre prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle assicurate ma ingiustificate derivanti dalla responsabilità civile legale delle persone assicurate per

- 1.1 danni corporali, cioè morte, lesioni o altri danni della salute di terze persone;
- 1.2 danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose che appartengono a terzi;
- 1.3 danni ad animali, cioè morte, lesioni o perdita di animali che appartengono a terzi.

Se singole disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano o escludono la copertura non possono essere legalmente opposte al danneggiato, abbiamo il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui noi possiamo ridurre o rifiutare le nostre prestazioni.

Le nostre prestazioni per pretese di regresso di terzi sono limitate, nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, alla somma d'assicurazione prescritta dalla legge anche se è stata pattuita contrattualmente una somma d'assicurazione più elevata. In caso di pretese di regresso di terzi per prestazioni che eccedono un'assicurazione obbligatoria, ci riserviamo inoltre di far valere qualsiasi obiezione derivante dal nostro contratto con lo stipulante.

In generale, le nostre prestazioni sono limitate per ogni evento dalla **somma di garanzia** stabilita nella polizza. In ogni caso viene dedotta la franchigia stabilita nella polizza.

La totalità delle pretese per danni attribuiti alla stessa causa è considerata come formante un unico e medesimo sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, delle persone che avanzano pretese o degli aventi diritto.

Non sono assicurate le pretese per danni patrimoniali che non sono da attribuire a un danno assicurato, corporale, materiale o agli animali, arrecato al danneggiato, come pure le spese o le indennità derivanti da una procedura penale o amministrativa.

2 Prestazioni senza responsabilità civile legale

Noi ci assumiamo, solo previo accordo dello stipulante, senza tener conto della responsabilità civile legale e in presenza di una copertura assicurativa, i seguenti danni fino a **CHF 2000 per evento**:

- 2.1 pretese per danni a persone, cose o animali causati da fanciulli a una terza persona incaricata di sorvegliarli temporaneamente a titolo gratuito;
- 2.2 pretese per danni a persone, cose o animali causati da animali domestici a un terzo al quale sono stati affidati temporaneamente e che non ne assume la custodia a scopo lucrativo;
- 2.3 pretese per danni a persone, cose o animali come pure per danni a cose appartenenti a visitatori privati, causati accidentalmente dalle persone assicurate nell'ambito dell'attività privata, oppure da animali domestici.

Non sono assicurati i danni quando la sorveglianza è effettuata dietro remunerazione.

3 Prestazioni per spese di prevenzione danni

Noi ci assumiamo in connessione con un pregiudizio all'ambiente le spese di prevenzione danni, legalmente a vostro carico, che sono in relazione con un **pregiudizio all'ambiente** se queste spese derivano da provvedimenti adeguati presi per scongiurare questo pericolo e quando il verificarsi di un danno assicurato è imminente.

Le spese sono limitate, per evento, dalla somma di garanzia fissata nella polizza per l'assicurazione responsabilità civile privata o per l'assicurazione responsabilità civile stabili separata. In ogni caso viene dedotta la franchigia pattuita.

Non sono assicurati

- a altre spese per la prevenzione danni, segnatamente le spese per l'eliminazione di uno stato pericoloso;
- b le spese per la prevenzione di danni conseguenti a eventi causati da veicoli a motore, natanti e aerei o da parti o accessori di questi.

4 Consulenza psicologica

In seguito a un evento assicurato, ci assumiamo le spese per consulenza e assistenza alle persone assicurate da parte di psicologi riconosciuti dall'Associazione professionale svizzera di psicologia applicata (SBAP) fino a **CHF 1000** per sinistro.

Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che essi hanno accordato alle persone assicurate.

5 Rinuncia al diritto di ridurre la prestazione in caso di negligenza grave

La Mobiliare rinuncia al diritto di ridurre la sua prestazione previsto dall'articolo 14 capoverso 2 e 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) se un evento è causato da negligenza grave di una persona assicurata.

- Questa estensione della copertura non è valida
- a se la persona assicurata ha causato il danno sotto influsso di alcol, droghe o medicamenti;
 - b se la persona assicurata ha causato il danno guidando in stato di inattitudine alla guida oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4 LCS.

A4 Mancanza di assicurazione di responsabilità civile privata di terzi

Accordiamo protezione alle persone assicurate in seguito alla mancanza di assicurazione di responsabilità civile privata di un terzo:

1 Eventi assicurati

Se una persona assicurata è danneggiata da un terzo e se questo terzo cui si avanzano pretese a causa del sinistro in questione **non ha un'assicurazione di responsabilità civile privata** oppure la sua assicurazione di responsabilità civile privata **non gli offre una copertura assicurativa**, la Mobiliare ha obbligo di prestazioni nella misura in cui il terzo che ha provocato il danno avrebbe una copertura assicurativa nell'ambito dell'entità dell'assicurazione di responsabilità civile privata (escluso l'art. B cifre 1–5) della Mobiliare.

Dunque, nel quadro della copertura per mancanza di assicurazione di responsabilità civile privata di terzi, alla persona del danneggiatore si applicano anche le qualità assicurate secondo l'art. A2 cifre 1–15 e tutte le esclusioni e le riduzioni che valgono per lo stipulante. Perciò in particolare non vi è copertura assicurativa se il terzo provoca il danno intenzionalmente. Tuttavia il terzo che ha provocato il danno non gode di diritti dal presente contratto.

2 Casi giuridici assicurati

- 2.1 Rivendicazione delle pretese di risarcimento danni della persona assicurata;
- 2.2 rappresentanza nel procedimento penale, se necessario per rivendicare pretese di risarcimento danni corporali.

3 Prestazioni assicurate

3.1 Prestazioni assicurate della Protekta

La Protekta fornisce alle persone assicurate le seguenti prestazioni:

- 1 consulenza e tutela degli interessi da parte dei giuristi della Protekta nei casi coperti;
- 2 nei casi coperti, assunzione delle seguenti spese fino a **CHF 50 000** per caso giuridico:
 - a onorari per mediatori e avvocati;
 - b perizie disposte dal tribunale, dalla Protekta o dall'avvocato della persona assicurata d'intesa con la Protekta;
 - c tasse processuali o altre spese procedurali a carico della persona assicurata;
 - d le indennità riconosciute alla controparte. Spettano alla Protekta fino a concorrenza dell'importo delle spese da essa assunte le indennità processuali o di parte riconosciute alla persona assicurata. Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta;
 - e l'incasso di una pretesa che spetta alla persona assicurata, derivante da un caso assicurato, se il debitore la contesta. Fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un'insufficienza del pegno.

3.2 Prestazioni assicurate dalla Mobiliare

Se il terzo che ha provocato il danno risponde del danno causato alla persona assicurata e se a questa persona, dopo la rivendicazione delle pretese di risarcimento danni da parte della Protekta, rimane un danno scoperto in base alla cifra 3.1, la Mobiliare copre il danno scoperto **fino a un massimo di CHF 20 000** per sinistro. La condizione è che il terzo che ha provocato il danno non sia in grado di pa-

gare o fornire prestazioni. La condizione è soddisfatta se un'esecuzione forzata non ha condotto alla completa soddisfazione oppure se l'esecuzione forzata appare infruttuosa. È indennizzato al massimo l'importo del danno dovuto in base alla responsabilità civile legale (p.es. il valore attuale), al netto della franchigia concordata per la copertura di base della responsabilità civile di cui alla polizza. Sono indennizzati solo i danni che non vengono coperti da terzi, in particolare da un'assicurazione danni o da un'assicurazione sociale (sussidiarietà).

Se la Mobiliare si fa carico di un sinistro non coperto, la persona assicurata deve cedere alla Mobiliare le proprie pretese contro il terzo che ha provocato il danno nella misura corrispondente e consegnare alla Mobiliare un eventuale attestato di carenza, se la pretesa ivi accertata non ammonta a oltre CHF 20000.

Sono assicurati al massimo tre sinistri per anno assicurativo.

4 Generalità

4.1 Limitazioni della copertura e delle prestazioni della Protekta

- 1 Non sono assicurati il risarcimento di danni e i costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile.
- 2 Non sono assicurate le controversie con la Protekta, i suoi organi e persone che forniscono prestazioni in caso di sinistro.
- 3 Se da un sinistro o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia.

4.2 Limitazioni della copertura e delle prestazioni comuni

Non forniamo prestazioni in relazione a quanto segue:

- 1 settori non menzionati precedentemente;
- 2 onorari per il caso di successo degli avvocati;
- 3 procedure di fallimento;
- 4 pretese che sono passate alla persona assicurata in seguito a eredità, legato o cessione;
- 5 diritto di esecuzione e fallimento;
- 6 controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
- 7 se lo stipulante chiede alla Protekta o alla Mobiliare di non fornire prestazioni a una persona assicurata in una controversia;
- 8 partecipazione attiva a risse e baruffe.

In relazione a quanto segue forniamo solo prestazioni limitate:

- 1 In caso di controversie derivanti dalla proprietà comune con più persone partecipanti accanto alla persona assicurata, le spese sono assunte proporzionalmente secondo il rapporto esistente tra la quota parte e la somma di tutte le quote parti delle persone partecipanti accanto alla persona assicurata;
- 2 quando diverse persone assicurate pretendono prestazioni in relazione a un sinistro o da fatti correlati, la Protekta e la Mobiliare erogano la prestazione una sola volta.

4.3 Procedimento in casi giuridici

Se la persona assicurata desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, valgono le disposizioni dell'assicurazione protezione giuridica in materia contrattuale B3 cifre 3.1-3.8.

B Coperture supplementari

In caso di necessità vi diamo la possibilità di assicurare i seguenti rischi a complemento dell'assicurazione di base della responsabilità civile privata:

- 1 guida alpina indipendente;
- 2 cacciatore;
- 3 partecipazione a manifestazioni sportive ippiche;
- 4 danni a cavalli di terzi;
- 5 detentore e utente di attrezzi sportivi per il volo libero (paracadute, alianti da pendio).

Le coperture supplementari desiderate sono menzionate nella polizza con la somma di garanzia e la relativa franchigia convenute. L'estensione delle coperture e delle prestazioni viene regolata in un annesso alla polizza.

C Generalità

1 Persone assicurate

L'assicurazione responsabilità civile privata è valida, secondo convenzione nella polizza, per le seguenti persone:

1.1 Persona singola

Lo stipulante quale persona singola.

1.2 Economia domestica con più persone

Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:

- 1 il coniuge oppure la persona che convive con lo stipulante, come per esempio il suo partner (concubinato);
- 2 minorenni o persone sottoposte a curatela generale;
- 3 i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affidamento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti o il guadagno accessorio di studenti non sono considerati come reddito proveniente da attività lucrativa;
- 4 le persone specificate nominativamente nella polizza.

1.3 Altre persone assicurate

Sono assicurate nell'assicurazione responsabilità civile privata, indipendentemente dalla variante «persona singola» oppure «economia domestica con più persone»:

- 1 figli minorenni o sottoposti a curatela generale delle persone assicurate che soggiornano temporaneamente presso lo stipulante;
- 2 dipendenti e altre persone ausiliarie delle persone assicurate che svolgono lavori per queste ultime o la loro economia domestica o che svolgono lavori in relazione agli stabili, terreni e impianti assicurati;
- 3 altre persone nella loro qualità di capofamiglia per danni causati da conviventi di persone assicurate i quali sono minorenni o sottoposti a curatela generale, che soggiornano temporaneamente e gratuitamente presso queste altre persone;
- 4 altre persone quali detentrici di animali appartenenti a persone assicurate, purché la custodia duri al massimo tre mesi e non avvenga a titolo professionale.

2 Validità territoriale

2.1 Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida **in tutto il mondo**: tuttavia per viaggi e soggiorni all'estero, la validità è limitata a 24 mesi.

Per proprietari di stabili, l'assicurazione responsabilità civile, è valida soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

2.2 Quando è valida l'assicurazione?

Sono assicurati i danni che vengono causati durante la durata convenuta dell'assicurazione responsabilità civile privata, oppure dell'assicurazione responsabilità civile di stabili separata.

3 Copertura preventiva

A titolo preventivo, l'assicurazione è ancora valevole per **3 mesi** se:

- 3.1 l'«economia domestica persona singola» viene trasformata in «economia domestica con più persone», per esempio in seguito a un matrimonio, un'unione domestica registrata o all'arrivo di un'altra persona;
- 3.2 dei figli assicurati iniziano un'attività lucrativa o prendono un loro proprio domicilio altrove;
- 3.3 altre persone assicurate lasciano la comunione domestica;
- 3.4 lo stipulante muore, per le altre persone assicurate, in caso di «economia domestica con più persone».

Ciò a condizione che la modifica venga annunciata alla Mobiliare **entro 3 mesi** e che venga proposta una propria assicurazione responsabilità civile privata, oppure la continuazione dell'assicurazione, oppure che l'assicurazione venga trasformata in un'«economia domestica con più persone». Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione.

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione. Il premio va versato con effetto retroattivo a partire dall'inizio del rischio.

4 Obbligo di annuncio e altri obblighi

4.1 Cambiamento del numero di persone

Quando un'«economia domestica persona singola» aumenta e diventa un'«economia domestica con più persone», **siete tenuti** ad annunciarci questa modifica entro 3 mesi.

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione.

4.2 Cambiamento e trasferimento di domicilio

1 Il cambiamento di domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein deve esserci **notificato entro 3 mesi**.

2 Il trasferimento di domicilio all'estero, deve esserci **notificato subito**.

È reputato quale trasferimento di domicilio all'estero quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti oppure il trasloco dal domicilio attuale all'estero.

Vogliate notare che in caso di trasferimento di domicilio all'estero l'assicurazione di responsabilità civile privata si estingue **immediatamente**.

In caso di trasferimento di domicilio nel Principato del Liechtenstein, oppure dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, sono applicabili le disposizioni inerenti al cambiamento di domicilio.

4.3 Obbligo generale per la prevenzione di danni

Nell'assicurazione responsabilità civile privata e di stabili, le **persone assicurate** sono tenute a eliminare a **proprie spese**, entro un periodo adeguato, ogni situazione pericolosa suscettibile di causare un danno.

4.4 Detentore e utente di droni e aeromodelli

Le **prescrizioni del legislatore** (p.es. l'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [DATEC] oppure le disposizioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile [UFAC]) **devono essere rispettate come obblighi**; in particolare le seguenti:

- Obbligo di registrazione;
- requisiti da pilota;
- distanza dalla superficie della Terra (quota di volo);
- limite di quota nella zona di controllo (CTR);
- aree di volo;
- sorvolamento di folle di persone.

In caso di impiego di droni all'estero, gli obblighi sono costituiti dalle disposizioni legali applicabili in merito in quel luogo.

In caso di violazione di questi obblighi non siamo tenuti a fornire prestazioni. Non si incorre in questa sanzione qualora risultino dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche in caso d'adempienza dell'obbligo.

4.5 Committente di progetti di costruzione

I lavori di costruzione devono essere eseguiti da persone competenti del ramo, nel rispetto delle regole della tecnica e dell'edilizia/delle prescrizioni.

In caso di scavo di fondazione di più di 4 metri di profondità, pendii di oltre il 25 % di pendenza, presenza di acqua di pendio/sotterranea, sottomurazione/perforazioni, lavori che provocano scosse, costruzioni di sostegno di ogni genere o abbassamento della falda freatica, la progettazione, sorveglianza ed esecuzione di questi lavori deve essere affidata a un ingegnere o a un geotecnico diplomato. In presenza di condotte sotterranee, prima dell'inizio dei lavori nel terreno, come movimenti della terra, lavori di sterro, battipalo o perforazione e anche in caso di avanzamento a spinta o lancio ecc., devono essere visionati i piani e/o il registro fondiario presso gli uffici di competenza per apprendere informazioni sulla posizione esatta delle condutture sotterranee. Il terreno dev'essere sondato per individuare le condutture.

Per quanto concerne le condotte sotterranee, prima dell'inizio dei lavori nel terreno, come movimenti della terra, lavori di sterro, palificazione e perforazione, gli uffici di competenza devono visionare i piani e/o il registro fondiario per attingere informazioni sulla posizione esatta delle condotte sotterranee. Il terreno dev'essere sondato per individuare le condotte.

Prima dell'inizio della costruzione occorre rilevare in modo vincolante lo stato dei fabbricati di terzi minacciati (p.es. verbale delle crepe, foto/video, ecc).

Dev'essere eliminato a proprie spese uno stato pericoloso che potrebbe provocare un sinistro.

5 Valutazione del danno

Per la valutazione del danno si applicano le seguenti disposizioni:

5.1 **noi conduciamo** le trattative con il danneggiato. Agiamo in qualità di rappresentante degli assicurati e la nostra liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per gli assicurati.

5.2 **noi siamo autorizzati** a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato ci deve rimborsare la franchigia senza nessuna opposizione.

5.3 gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o il suo rappresentante in merito alle pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni né versare indennità, senza la nostra autorizzazione.

5.4 voi non siete autorizzati a cedere, senza il nostro consenso preventivo, pretese da quest'assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati devono fornirci spontaneamente tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato, consegnarci tutti i documenti e le prove sul sinistro e, nella misura del possibile, sostenerci nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).

5.5 voi dovete affidarci la conduzione del processo civile, se non si può giungere a un accordo con il danneggiato. Noi sopportiamo le spese nell'ambito del contratto, al massimo fino alla somma di garanzia. Se è assegnata all'assicurato un'indennità di processo, questa spetta a noi nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell'assicurato.

5.6 in caso di procedure avviate nell'ambito del diritto di azione diretta secondo l'art. 60 cpv. 1bis LCA nei nostri confronti e nei confronti dell'assicurato, la Mobiliare incarica, se necessario, un rappresentante legale comune. Nella scelta del rappresentante legale l'assicurato può esercitare il diritto di presentare una proposta. Non sono coperte eventuali spese per ulteriori rappresentanti legali al servizio esclusivo dell'assicurato nella stessa procedura.

Tutte le indennità processuali e le indennità di parte aggiudicate in una stessa procedura spettano a noi fino a concorrenza delle nostre prestazioni, purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato e un compenso per i servizi da questi forniti.

6 Esclusioni generali

Non sono assicurate le pretese

a per danni concernenti le persone assicurate, le persone che vivono con loro nella stessa comunione domestica o le cose a loro appartenenti, ad eccezione di pretese per danni materiali di lavoratori e di altre persone ausiliarie nel settore privato;

b in relazione a una carica ufficiale e un'attività professionale (eccetto attività professionali indipendenti assicurate);

c derivanti dalla responsabilità civile quale detentore, conducente oppure in relazione all'uso di veicoli a motore di ogni genere, natanti e aeromobili a motore (compresi paracadute, alianti da pendio, parapendii e deltaplani), per i quali in Svizzera è o sarebbe prescritta un'assicurazione responsabilità civile se queste pretese non sono espressamente assicurate da questo contratto;

d sinistri in caso di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni o allenamenti sul percorso di gara con veicoli terrestri, natanti e aeromobili e generalmente tutte le corse su percorsi di gara, circuiti e altre zone di traffico utilizzate a fini comparabili.

Sono esclusi dalla suddetta disposizione imbarcazioni o natanti di ogni genere, pedalò, surf a vela e a onde, per i quali non è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile nonché tutti i veicoli mossi dalla forza umana. Questa regolamentazione vale in Svizzera e all'estero.

Per i conducenti di veicoli non omologati per la circolazione su strade pubbliche come p.es. motociclette, go-kart e pocket-bike valgono le disposizioni di cui alla lettera e;

e per la responsabilità civile come detentore o conducente di veicoli non omologati per la circolazione su strade pubbliche come p.es. motociclette, go-kart e pocket-bike, per danni derivanti da viaggi su strade pubbliche e in zone di traffico nonché da incidenti che subentrano in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e gare simili nonché in caso di corse su percorsi di gara come conducente con licenza;

f per danni derivanti dalla pratica di kite surf e foil kite;

g derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e software che non sono riconducibili a un danno assicurato;

h in relazione a ogni conseguenza di perpetrazione o tentativo intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza;

i per danni la cui insorgenza era da attendersi con forte probabilità dalle persone assicurate e il cui evento era stato scientemente ammesso da queste persone;

j in relazione con la trasmissione di malattie infettive degli umani, degli animali o delle piante;

k in relazione con l'amianto;

l per danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;

m per danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;

n per danni, causati da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).

Assicurazione stabili

A Copertura di base

A1 Cose assicurate

Nell'assicurazione stabili, noi assicuriamo:

1 Stabili e appartamenti di proprietà

Case unifamiliari, case plurifamiliari fino a 3 appartamenti e appartamenti di proprietà, a uso privato, nella misura in cui essi figurano nella polizza.

È considerato come stabile ogni prodotto dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, che contiene locali utilizzabili e che è stato costruito quale installazione permanente.

Sono equiparate agli stabili le cose non mobili come i capanni di giardino, di orto e gli alveari che sono o devono essere assicurate come stabile.

Gli stabili secondari ad uso privato sono coassicurati a condizione che si trovino sullo stesso terreno dove si trova lo stabile principale assicurato nella polizza e che il loro valore sia stato incluso nella somma d'assicurazione.

Per la delimitazione tra stabili e beni mobili sono determinanti

- 1.1 nei cantoni con un proprio istituto d'assicurazione contro l'incendio degli stabili, le disposizioni cantonali;
- 1.2 per gli altri luoghi di rischio, le norme per l'assicurazione stabili della Mobiliare;
- 1.3 nel Principato del Liechtenstein, la legge sull'assicurazione degli stabili e le direttive sulla sorveglianza del mercato finanziario.

Non sono assicurate le cose che sono o devono essere assicurate presso un'assicurazione cantonale, nonché le case mobili e le roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso.

2 Progetti di costruzione

Lavori di demolizione o costruzione nei luoghi di rischio menzionati nella polizza i cui costi complessivi, compresi gli onorari e le prestazioni proprie, non superano **CHF 200 000** secondo il codice dei costi di costruzione 1–4.

2.1 Sono assicurati i danni alle nuove prestazioni di costruzione come conseguenza diretta dei lavori, che si verificano e si manifestano nel corso della durata dei lavori, allo stabile esistente e alla mobilia domestica al suo interno, causati da danneggiamenti o distruzioni che subentrano in modo improvviso e imprevisto (i cosiddetti incidenti di cantiere).

2.2 Sono assicurati i danni alle nuove prestazioni in materia di costruzione che si verificano e si manifestano durante il periodo di costruzione e che sono la conseguenza diretta dell'attività edile, dovuti a:

- 1 incendio ed eventi della natura nel Principato del Liechtenstein e in cantoni che non dispongono di un assicuratore stabili cantonale. La copertura si estende ai rischi incendio e danni della natura di cui alla copertura di base dell'assicurazione stabili;
- 2 incendio ed eventi della natura a complemento della copertura di un'assicurazione contro l'incendio degli stabili cantonale o privata esclusa da un altro assicuratore. L'estensione della copertura corrisponde ai rischi assicurabili incendio ed eventi della natura assicurabili nella copertura di base dell'assicurazione stabili;
- 3 acqua. La copertura si estende al rischio acque di cui alla copertura di base dell'assicurazione stabili.

La copertura assicurativa si estingue a consegna delle prestazioni. Una prestazione in materia di costruzione è considerata come consegnata dal momento della sua messa in funzione.

Non sono assicurati

- a i difetti, le formazioni di crepe e i difetti puramente estetici nonché le spese per misure di prevenzione di danni e lavori in garanzia;
- b elementi artistici della costruzione;
- c il denaro contante, le carte valori, i libretti di risparmio, i metalli preziosi, le monete, le medaglie, i gioielli, i francobolli, gli oggetti d'arte e antichità;
- d danni causati dall'influsso dei normali agenti atmosferici dei quali occorre tener conto a seconda della stagione e delle particolarità locali e se non sono state adottate contromisure corrispondenti (misure di prevenzione dei danni);
- e danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso, come per esempio scegliendo una determinata modalità operativa per la riduzione dei costi oppure omettendo provvedimenti ragionevoli per evitare il danno. Vi rientrano anche i danni inevitabili in seguito alla modalità operativa scelta, come p.es. il danneggiamento di condutture esistenti in operazioni di taglio, fresatura e carotaggio;
- f danni causati da azioni progressive;
- g danni e pretese in relazione all'amianto o ai siti contaminati (p.es. spese di risanamento);
- h spese supplementari e spese che si sarebbero dovute sostenere anche senza il sinistro (costi inevitabili);
- i danni a tubature e cavi all'esterno dello stabile;
- j danni in seguito a lavori di spostamento di masse di terra in aree e pendii soggette a frane, cadute o scorrimento come caduta massi o colate detritiche;
- k opere del genio civile e perforazioni per sonde interrate di oltre 400 metri di profondità e brillamenti;
- l pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata, della qualità o al prosciugamento di sorgenti;
- m caso di lavori di costruzione in generale i danni che devono essere assunti da un altro assicuratore cose o responsabilità civile;
- n prestazioni sostitutive in caso di riduzione o rifiuto delle prestazioni da parte di un'assicurazione contro l'incendio degli cantonale o privata.

I lavori di costruzione devono essere eseguiti da persone competenti del ramo, nel rispetto delle regole della tecnica e dell'edilizia/delle prescrizioni.

In caso di scavo di fondazione di più di 4 metri di profondità, pendii di oltre il 25 % di pendenza, presenza di acqua di pendio/sotterranea, sottomurazione/perforazioni, lavori che provocano scosse, costruzioni di sostegno di ogni genere o abbassamento della falda freatica, la progettazione, sorveglianza ed esecuzione di questi lavori deve essere affidata a un ingegnere o a un geotecnico diplomato.

A2 Rischi assicurabili

Noi assicuriamo i rischi descritti qui appresso nella misura in cui voi li avete scelti e che figurano nella polizza:

1 Incendio

Danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti come pure da caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o da parti che si staccano.

Danni da bruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte a un fuoco utilitario o al calore.

Non sono assicurati i danni
a causati dall'azione normale o progressiva del fumo;
b causati ad apparecchi e a condutture sotto tensione per effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per riscaldamento dovuto a sovraccarico;
c causati a installazioni di protezione elettrica, come valvole fusibili.

2 Dannи della natura

Danni causati da piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h, che abbate alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscenimenti.

La scomparsa di cose assicurate in seguito a un danno della natura assicurato.

Non sono assicurati i danni
a causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l'esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
b causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;
c causati da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente;
d causati da pressione della neve che riguarda solo tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie o tubi esterni di scarico;
e causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

3 Acque

Danni causati dagli eventi descritti qui appresso.

3.1 Condutture d'acqua e di gas, impianti e apparecchi

Danni allo stabile, rispettivamente a un'installazione edile all'esterno dello stabile assicurato, causati dal defluire

1 di acqua e di gas da installazioni di condotte e da impianti e apparecchi che vi sono collegati, destinati soltanto allo stabile assicurato, a un'impresa che vi si trova rispettivamente a un'installazione edile o a una cosa installata a titolo permanente all'esterno dello stabile e se il proprietario è responsabile per la manutenzione di queste condutture. È assicurata anche la risultante perdita d'acqua o di gas;

2 di liquidi da impianti di riscaldamento, da cisterne, come pure da scambiatori di calore o pompe di calore in circuito chiuso destinati soltanto allo stabile assicurato.

Non sono assicurati i danni ai liquidi fuoriusciti nonché la loro perdita.

Non sono assicurati i danni

a causati durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e d'impianti di condotte come pure durante i lavori di revisione;
b causati agli scambiatori di calore o alle pompe di calore in circuito chiuso in seguito a mescolamento dell'acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi.

3.2 Danni causati dal gelo alle condutture d'acqua

Le spese per il disgelo e la riparazione di
1 condutture d'acqua e apparecchi che vi sono collegati che si trovano all'interno dello stabile;
2 condutture che si trovano all'esterno dello stabile, nel terreno, se le stesse servono soltanto allo stabile assicurato, a un'impresa che vi si trova o a un'installazione edile esterna assicurata.

Non sono assicurati i danni alle installazioni frigorifere, causati dal gelo prodotto artificialmente.

3.3 Acqua piovana o dal fondersi della neve e del ghiaccio

Danni causati all'interno dello stabile, se l'acqua si è infiltrata attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico, oppure da finestre, porte e lucernari chiusi.

Non sono assicurati

a i danni alla facciata (muri esterni compresa l'isolazione) e al tetto (costruzione portante, rivestimento del tetto e isolazione);
b i danni in seguito all'infiltrazione d'acqua da lucernari aperti, da tetti provvisori o da aperture praticate al tetto durante nuove costruzioni, lavori di trasformazione o altri lavori;
c le spese per il disgelo e la riparazione di grondaie e tubi esterni di scarico, come pure per lo sgombero della neve e del ghiaccio.

3.4 Rigurgito delle acque provenienti dalla canalizzazione

Danni all'interno dello stabile, rispettivamente all'interno di un'installazione edile esterna assicurata causati dal rigurgito delle acque di scarico della canalizzazione.

Non sono assicurati i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.

3.5 Acque di sottosuolo e acque da pendio sotterraneo

Danni all'interno dello stabile, rispettivamente all'interno di un'installazione edile esterna assicurata, causati da acque provenienti dal sottosuolo e da acque da pendio sotterraneo.

3.6 Materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori

Danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da materassi ad acqua, da acquari, da fontane ornamentali e da umidificatori.

Non sono assicurati i danni dovuti all'acqua che fuoriesce a poco a poco.

Non sono assicurati in generale

a i danni d'acqua in seguito a incendio o a un danno della natura;
b i danni d'acqua dovuti a cedimento del terreno, al cattivo terreno di costruzione, alla costruzione difettosa, all'insufficiente manutenzione dello stabile, all'omissione di misure protettive;
c le spese di riparazione delle condotte d'acqua e di altri liquidi danneggiati e degli apparecchi che vi sono collegati eccetto in caso di danni causati dal gelo.

A3 Prestazioni e somme assicurate

Noi assicuriamo nell'assicurazione stabili le seguenti prestazioni:

1 Stabili e appartamenti di proprietà

Per gli stabili e gli appartamenti di proprietà noi indennizziamo il **valore di risarcimento**, al massimo la somma d'assicurazione convenuta.

2 Danni di bruciacciatture o dovuti a un fuoco utilitario o al calore

Fino a CHF 5000 per evento per i danni da bruciacciatture non dovuti a un incendio, come pure per i danni alle cose assicurate che sono state esposte a un fuoco utilitario o al calore.

3 Direzione dei lavori in caso di danni allo stabile

È assicurato l'onorario per la direzione dei lavori, purché i danni siano stati causati da un evento assicurato e quando per la liquidazione del sinistro venga disposto da parte nostra l'intervento di esperti in materia.

4 Danni della natura

In caso di eventi di grossa entità, le imprese d'assicurazione possono limitare le loro prestazioni come indicato qui appresso.

Se le indennità da versare a un solo stipulante, a causa di un evento assicurato, superano CHF 25 milioni, queste indennità saranno ridotte a questo importo.

Se le indennità da versare a tutti gli stipulanti, a causa di un evento assicurato, superano CHF 1 miliardo, le indennità destinate ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superarre assieme questo importo.

Le indennità versate per i danni alle cose mobili e i danni agli stabili non sono addizionate. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.

5 Spese

In caso di un danno assicurato allo stabile, all'appartamento di proprietà a un'installazione edile o alle sistemazioni esterne, sono assicurate le spese effettive indicate qui appresso, fino al **20 % della rispettiva somma d'assicurazione**, al minimo **CHF 30000**.

5.1 Sgombero ed eliminazione

Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al luogo adeguato di raccolta o di scarico più vicino, come pure il loro deposito, l'eliminazione e la distruzione.

Il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) come pure la pulizia dell'aria e dell'acqua non sono assicurati, anche quando questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o coperti dalle stesse.

5.2 Demolizione dei resti di stabili

Le spese per la demolizione dei resti di stabili, definiti senza valore dai periti.

5.3 Decontaminazione del terreno e dell'acqua di spegnimento

Le spese prodotti in base a decisioni di diritto pubblico in seguito a una contaminazione per:

- 1 l'analisi e, se necessario, la decontaminazione o lo scambio di terra (compresa flora e fauna) situata sulla parcella dello stabile, sulla quale si è verificato il danno materiale;
- 2 l'analisi e, se necessario, la decontaminazione e l'eliminazione dell'acqua di spegnimento della parcella dello stabile sulla quale si è verificato il danno materiale;

3 il trasporto della terra o dell'acqua di spegnimento contaminate alla più vicina discarica adeguata, il deposito e lo smaltimento;

4 il ripristino allo stato in cui la parcella dello stabile si trovava prima del verificarsi del sinistro.

Le altre spese prodotti per prevenire o sopprimere i danni all'ambiente non sono assicurate.

5.4 Danneggiamento allo stabile

Le spese di riparazione dello stabile in seguito a danneggiamento causato da un furto con scasso o a un tentativo di furto con scasso.

5.5 Vetri e porte provvisori

Le spese derivanti dalle misure prese per sostituire provvisoriamente vetri e porte danneggiati.

5.6 Cambiamento delle serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, di carte magnetiche o di serrature dello stabile assicurato.

Le spese vengono pagate nella misura in cui esse non siano già coperte da un'altra assicurazione.

5.7 Rimozione e protezione

Le spese che si verificano dal fatto che cose non assicurate devono essere rimosse, modificate o protette, al fine di poter riparare, sostituire o evacuare le cose assicurate.

Sono considerate come tali in particolare le spese prodotti dallo smontaggio e rimontaggio di cose mobili, dalla perforazione, dalla demolizione e dalla ricostruzione di parti di stabili o per l'ampliamento di aperture.

5.8 Rincaro

Noi indennizziamo l'aumento dovuto al rincaro dei costi di costruzione tra il momento del sinistro e la ricostruzione.

È determinante l'indice globale dei costi di costruzione della città di Zurigo, rispettivamente l'indice ginevrino dei prezzi della costruzione degli alloggi.

La responsabilità è limitata a due anni. In ogni caso, vengono rimborsate soltanto le spese effettive.

5.9 Furto di parti di uno stabile

È assicurato il furto di parti di uno stabile collegate stabilmente con lo stabile assicurato.

6 Spese di scopritura

Le spese nei limiti della somma stabile assicurata per la scopritura nel settore ove è situata la perdita, di **condutture d'acqua o di gas** non più a tenuta stagna e la rimuratura o la ricopertura di condutture d'acqua o di gas riparate, anche all'esterno dello stabile, se queste condutture servono allo stabile assicurato o a un'impresa che vi si trova, rispettivamente alle installazioni edili all'esterno dello stabile o alle cose installate a titolo permanente all'esterno dello stabile e che il proprietario è responsabile per la manutenzione di queste condutture.

Sono assicurate anche le spese in rapporto con la scopritura per

6.1 l'impiego di apparecchi per localizzare le perdite e le spese di ricerca effettuate su condutture d'acqua e di gas, purché questi apparecchi siano necessari per localizzare le perdite, nonché le spese prodotti per le prove di pressione necessarie;

6.2 la riparazione del punto della conduttura che non è più a tenuta stagna come pure la perdita d'acqua o di gas dovuti alla fuga;

6.3 l'impiego di apparecchiature per localizzare le perdite e le spese di ricerca in caso di danno provocato dall'acqua all'interno dello stabile, la cui causa non

è riconducibile a una tubatura difettosa, a condizione che i relativi lavori siano stati eseguiti dietro accordo o su raccomandazione della Mobiliare.

Le spese per l'impiego di apparecchi per localizzare le perdite e le spese di ricerca sono **limitate a CHF 5000** per caso di sinistro.

Se le condutture d'acqua o di gas servono a più stabili, le spese vengono risarcite proporzionalmente.

Non sono assicurati

- a le spese per le condutture di enti pubblici e delle reti di distribuzione utilizzate o gestite da terzi;
- b le spese sostenute in seguito a disposizioni delle autorità o per motivi di manutenzione (risanamento).

7 Reddito locativo

Durante 24 mesi al massimo, fino al **20% della somma d'assicurazione dello stabile**, al minimo **CHF 10 000**.

Viene risarcita la perdita effettiva del reddito locativo subita dal proprietario dello stabile quando, in seguito a un danno assicurato, i locali che affitta nello stabile assicurato o nell'appartamento di proprietà sono inutilizzabili.

8 Progetto di costruzione

Fino al massimo **CHF 300 000** per le seguenti spese in caso di progetti di costruzione a carico dello stipulante:

- 8.1 le spese necessarie per il ripristino delle nuove prestazioni in materia di costruzione, allo stato esistente immediatamente prima del sinistro;
- 8.2 le spese per il ripristino dello stabile esistente menzionato nella polizza, allo stato esistente prima del sinistro, **al valore attuale**;
- 8.3 le cose mobili danneggiati **al valore a nuovo**.

Sono assicurate le spese

- 8.4 necessarie per il ripristino del terreno da costruzione e delle masse di terreno non facenti parte delle prestazioni di costruzione assicurate;
- 8.4 per i chiarimenti e la localizzazione della causa del danno in caso di incidenti di costruzione da parte di un esperto da noi incaricato fino a un importo massimo di **CHF 25 000**.

B Coperture supplementari

Nella misura in cui voi le avete scelte e nella misura in cui figurano nella polizza con la somma d'assicurazione convenuta, noi assicuriamo le coperture menzionate qui appresso:

1 Vetri dello stabile

1.1 Rottura di vetri, plexiglas o materiali simili che vengono utilizzati al posto del vetro, quando questi sono fissati stabilmente a una casa unifamiliare, a una casa plurifamiliare fino a 3 appartamenti o a un appartamento di proprietà.

1.2 Rottura di

1 piani di cottura in vetro ceramica nonché piani di copertura della cucina, della sala da bagno e del camino;

2 lavabi, lavandini, vasi di gabinetti (con la cassetta di risciacquo), orinatoi, bidé, vasche da bagno e piatti doccia, compresi i costi necessari per il montaggio e gli accessori per il montaggio, rubinetteria e le spese di riparazione in caso di scheggiatura del rivestimento in smalto;

3 elementi in vetro di collettori solari e d'installazioni fotovoltaiche come pure di lucernari.

1.3 Sono assicurati i danni conseguenti e complementari allo stabile e alla vostra mobilia domestica in seguito a rottura di vetri.

Le prestazioni sono **limitate a CHF 5 000 per sinistro**.

I danni di rottura causati per malevolenza o che si verificano in occasione di disordini interni sono pure assicurati. Per i proprietari di stabili, l'assicurazione è valida per tutto lo stabile. Per i locatari, l'assicurazione è valida soltanto per i vetri fissati stabilmente nei locali d'abitazione che essi occupano o nei locali usati in comune.

Non sono assicurati

- a in caso di proprietà per piani, i danni ai vetri dei locali e parti dello stabile che non sono attribuiti in diritto esclusivo allo stipulante o che sono destinati all'uso in comune;
- b i danni dovuti all'usura;
- c i danni derivanti da lavori di costruzione o lavori effettuati sui vetri stessi o su parti dello stabile comportante dei vetri;
- d i danni ai dispositivi elettrici e meccanici;
- e i danni dovuti a incendio o a danni della natura.

2 Assicurazione delle sistemazioni esterne

Le installazioni edili all'aperto **all'esterno** dello stabile assicurato, che non sono parti integranti dello stesso, ma che si trovano sulla stessa parcella di terreno di detto stabile nonché spese di ripristino degli impianti di giardino come superfici erbose, arbusti d'ornamento, cespugli, alberi, siepi, piantagioni di fiori, recinzioni, steccati, viali, accessi, muri e posti a sedere come pure illuminazioni di giardino e biotopi, compresi gli impianti elettrici.

2.1 Sono assicurabili i danni in seguito a incendio, danni della natura e acque. L'estensione della copertura corrisponde ai rischi incendio, danni della natura e acque descritti nella copertura di base dello stabile.

2.2 È assicurato il furto di parti di impianti collegate stabilmente con l'installazione edile assicurata.

2.3 Sono assicurati anche la rottura di vetri e i rischi supplementari. L'estensione della copertura corrisponde ai rischi vetri dello stabile e rischi supplementari descritti nelle coperture supplementari dello stabile.

2.4 Le spese di scopritura sono assicurate nell'ambito e secondo l'estensione delle prestazioni descritte nella copertura di base stabili per le spese di scopritura delle condotte d'acqua e di gas. Quando il rischio danni d'acqua stabile non è concluso, queste spese sono assicurate con il rischio danni d'acqua installazioni edili esterne nei limiti della somma d'assicurazione convenuta.

I rischi assicurati figurano nella polizza. Se i danni a impianti di giardino e installazioni edili sono o devono essere assicurati da un'assicurazione stabili cantonale, queste prestazioni hanno in ogni caso la priorità (copertura sussidiaria).

Non sono assicurati

- a la scomparsa d'installazioni edili esterne o di parti di esse;
- b stabili e costruzioni mobili di ogni genere;
- c superfici ad uso agricolo e colture;
- d i danni da grandine alle piante.

3 Installazioni edili

Le installazioni edili e gli elementi dello stabile installati **all'interno dello stabile**, che non sono assicurati o che non devono essere assicurati con lo stabile.

3.1 Sono assicurabili i danni in seguito a incendio, danni della natura e acque. L'estensione della copertura corrisponde ai rischi incendio, danni della natura e acque descritti nella copertura di base dello stabile.

3.2 Sono assicurabili anche

1 Furto con scasso e rapina

L'estensione della copertura corrisponde ai rischi furto con scasso e rapina descritti nella copertura di base mobilia domestica.

2 Rischi supplementari

L'estensione della copertura corrisponde ai rischi supplementari descritti nella copertura supplementare stabili.

3.3 Le spese di scopritura sono assicurate nell'ambito e secondo l'estensione delle prestazioni descritte nella copertura di base stabili per le spese di scopritura delle condotte d'acqua e di gas. Quando il rischio danni d'acqua stabile non è concluso, queste spese sono assicurate con il rischio danni d'acqua installazioni edili interne nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta.

I rischi assicurati figurano nella polizza.

4 Rischi supplementari

Nell'ambito della somma d'assicurazione della **copertura di base stabili**, delle **installazioni edili** e dell'assicurazione delle sistemazioni esterne danni causati da:

4.1 Atti di malevolenza

Qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale da parte di terzi agli stabili assicurati, alle installazioni edili all'interno dello stabile e alle installazioni edili all'esterno dello stabile anche in caso di scioperi e di serrate.

Non sono assicurate la rottura dei vetri dello stabile e le installazioni sanitarie, nonché le cose andate perse.

4.2 Disordini interni

Atti di violenza contro persone o cose, perpetrati in occasione di assembramenti, tumulti o sommosse e danni causati da saccheggi in relazione diretta con i disordini interni.

Non sono assicurate la rottura dei vetri dello stabile nonché delle installazioni sanitarie.

4.3 Collisione con un veicolo

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate, in seguito alla collisione o all'urto causato da un veicolo.

Non sono assicurati i danni ai veicoli compreso il loro carico e i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria responsabilità civile veicoli a motore.

4.4 Crollo di stabili

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate causati dal crollo di stabili o parti di stabili. Sono assicurati soltanto i danni conseguenti.

Non sono assicurati i danni

- a causati da incendio o eventi naturali;
- b derivanti da insufficiente manutenzione dello stabile, da omissione di misure protettive o del cattivo stato del terreno da costruzione;
- c causati in occasione di lavori di costruzione, trasformazione, montaggio o riparazione.

4.5 Martore, roditori, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli)

Danneggiamenti causati da morsicature di roditori selvatici e di martore, nonché i danni causati da insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli).

Non sono assicurati

- a i danni causati da roditori, martore, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli) detenuti a titolo privato;
- b i danni causati da parassiti del legno e delle piante;
- c le spese per l'identificazione, la lotta e l'allontanamento di martore, roditori, insetti e animali selvatici (mammiferi e uccelli).

4.6 Danni da colaggio di liquidi

La distruzione o il danneggiamento di cose assicurate causati dalla fuoriuscita e dall'evaporazione impreviste, improvvise e accidentali di liquidi, da installazioni di condutture, cisterne o recipienti (a partire da un volume di 20 litri), sempreché essi non siano assicurabili come danni delle acque.

Non sono assicurati

- a i danni ai liquidi stessi fuoriusciti come pure la loro perdita;
- b i danni dovuti all'usura, al logorio, alla ruggine e alla corrosione di impianti di condutture, cisterne e contenitori;
- c le spese per l'eliminazione della causa del danno che ha provocato la fuoriuscita dei liquidi.

4.7 Danni da caduta di alberi

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate, in seguito alla caduta di alberi o rami che si staccano.

Non sono assicurati i danni dovuti alla caduta di alberi o rami che si staccano in seguito a un incendio o a un evento della natura.

5 Assicurazione casco stabili

Danni allo stabile assicurato verificatisi in modo improvviso e imprevisto e dovuti a un fattore esterno.

Non sono assicurati

- a nella proprietà per piani, la quota di proprietà eccezzionale a quella dello stipulante in caso di danni a locali usati in comune;
- b i danni causati da locatari e relativi ospiti;
- c i danni che rientrano nelle pretese in caso di garanzia, in lavori di garanzia o nel mancato adempimento contrattuale nonché i sinistri alla cosa lavorata direttamente o nelle immediate vicinanze;
- d danni assicurabili, assicurati o esclusi dalla copertura di base progetti di costruzione secondo l'articolo A cifra 2 nonché danni connessi a progetti di costruzione, a condizione che i costi dell'intero progetto non superino CHF 200 000;
- e danni in seguito a cedimento di terreno, insufficiente manutenzione dello stabile e omissione di misure protettive ragionevoli;
- f i difetti, le formazioni graduali di crepe di ogni tipo e i danni puramente estetici;
- g danni complementari allo stabile assicurato;
- h danni riconducibili ad azioni graduali;
- i costi per modifiche e migliorie;
- j danni assicurabili, assicurati o esclusi dalle coperture supplementari di cui all'articolo B cifre 1–4 e alle descrizioni dei moduli «Impianti tecnici dell'edificio» e «Complemento all'assicurazione stabili obbligatoria del Cantone di Berna»;
- k in generale i danni dovuti a incendi, forze della natura, furto e acqua, che sono assicurabili, assicurati o esclusi in base all'articolo A.

C Generalità

1 Cambiamento di proprietario

1.1 Annullamento dell'assicurazione stabili

Se gli stabili assicurati cambiano di proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione stabili passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare il trapasso dell'assicurazione stabili per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento di proprietà.

Noi possiamo disdire l'assicurazione stabili entro 14 giorni dopo che siamo venuti a conoscenza del nuovo proprietario. L'assicurazione stabili si estingue al più presto 30 giorni dopo la nostra disdetta.

1.2 Copertura preventiva

Se il cambiamento di proprietario è la conseguenza di un decesso, i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione stabili passano agli eredi. Questi possono rifiutare il trapasso dell'assicurazione stabili al più tardi **3 mesi** dopo il passaggio di proprietà. Se gli eredi non sono a conoscenza dell'esistenza della presente assicurazione stabili e stipulano una nuova assicurazione, la protezione assicurativa garantita da questa polizza cessa dal momento in cui la nuova assicurazione entra in vigore.

1.3 Rimborso del premio

Il premio è dovuto proporzionalmente fino al momento del cambiamento di proprietà, rispettivamente fino all'annullamento dell'assicurazione stabili. Il premio non goduto viene rimborsato al proprietario precedente oppure ai suoi eredi.

2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida ai luoghi di rischio indicati nella polizza.

3 Indicizzazione

Durante la durata dell'assicurazione, le somme d'assicurazione e i premi per gli stabili, gli appartamenti di proprietà nonché per le installazioni edili sono adattati annualmente all'indice dei costi di costruzione. Questo adattamento interviene alla scadenza del premio principale.

Le altre assicurazioni complementari e le somme di limitazione delle prestazioni restano invariate.

Voi ne sarete informati prima dell'inizio di ogni nuovo anno d'assicurazione. L'indice figurante nella polizza è determinante.

Nei cantoni con assicurazione contro l'incendio privata degli stabili e nel Principato del Liechtenstein è determinante l'indice globale dei costi di costruzione della città di Zurigo. Nel Cantone di Ginevra, fa stato l'indice ginevrino dei prezzi della costruzione degli alloggi.

Nei cantoni con l'istituto cantonale d'assicurazione degli stabili contro l'incendio, l'indice dei costi di costruzione applicato nel cantone è preso come riferimento.

Le modifiche dovute all'adattamento al nuovo indice non danno diritto a disdetta. I premi e le somme d'assicurazione per il reddito locativo non vengono indicizzati.

4 Manutenzione e protezione delle condutture

Voi dovete mantenere sempre in efficienza, a vostre spese, le condutture d'acqua, di gas e di altri liquidi assicurati nonché le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati.

Le condutture che sono intasate devono essere pulite e il gelo deve essere evitato prendendo misure adeguate.

Quando lo stabile, l'appartamento di proprietà o i locali

sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati correttamente.

Quest'obbligo di vuotatura non si applica quando l'impianto di riscaldamento è mantenuto in funzione e controllato in modo appropriato.

5 Valutazione del danno

5.1 Momento della valutazione del danno

L'avente diritto come pure la Mobiliare possono esigere che il danno sia valutato immediatamente.

5.2 Prova dell'entità del danno

Voi dovete provare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

Noi valutiamo il danno sia con voi sia con esperto comune o nell'ambito di una procedura peritale.

5.3 Procedura peritale

Se il sinistro è oggetto di una procedura, ogni parte designa il suo perito. Prima di iniziare a valutare il danno, i due periti nominano un arbitro.

Se i due periti sono concordi, i loro accertamenti sono vincolanti per ambedue le parti.

Se le loro conclusioni sono discordanti, la decisione sui punti contestati spetta all'arbitro entro i limiti dei rispettivi rapporti. Ognuna delle parti si assume le spese del proprio perito.

Le spese dell'arbitro vengono ripartite per la metà tra le due parti.

5.4 Calcolo dell'indennità

L'indennità dovuta per le cose assicurate è calcolata sulla base del loro **valore di risarcimento** immediatamente prima del verificarsi di un sinistro, deduzione fatta del valore dei resti, e si limita alla somma d'assicurazione.

Per le cose parzialmente danneggiate vengono risarcite al massimo le spese di riparazione.

Noi possiamo fare eseguire le riparazioni necessarie, indennizzare in natura o versare un'indennità in contanti.

In ogni caso la franchigia convenuta nella polizza è dedotta dall'indennità calcolata per evento.

5.5 Indennizzo al valore a nuovo

Per gli stabili e gli appartamenti di proprietà il valore di risarcimento equivale al **valore a nuovo** e cioè il **valore locale di costruzione** che deve essere pagato per la ricostituzione o per la ricostruzione al momento del sinistro.

Vengono dedotti il valore dei resti e dei danni preesistenti. Le restrizioni imposte dalle autorità per la ricostruzione non hanno alcuna influenza.

Per la **proprietà per piani**, il valore di risarcimento del piano attribuito in diritto esclusivo è calcolato tenuto conto di eventuali sistemazioni speciali, compreso il valore della parte dei locali usati in comune.

Per **installazioni edili esterne** il valore di risarcimento, eccetto che per i pontili, equivale al valore a nuovo, vale a dire le spese necessarie per il riacquisto o la ricostruzione.

Per **installazioni edili all'interno dello stabile** e per **installazioni edili all'esterno dello stabile** il valore di risarcimento equivale al valore a nuovo, vale a dire le spese necessarie per il riacquisto o la ricostruzione.

5.6 Indennizzo al valore attuale

Il valore di risarcimento è calcolato al valore attuale se ciò è stato esplicitamente convenuto nella polizza.

Per gli stabili e gli appartamenti di proprietà, si tratta del valore a nuovo con deduzione del minor valore dovuto all'utilizzo, all'usura o ad altre ragioni.

I pontili sono assicurati come installazioni edili esterne al valore attuale.

5.7 Indennizzo al valore commerciale

Se lo stabile o l'appartamento di proprietà **non viene ricostruito entro 24 mesi** nel medesimo comune, nelle stesse proporzioni e con la stessa destinazione, il valore di risarcimento non può eccedere il valore commerciale.

Ciò vale anche se la ricostruzione non viene eseguita dallo stipulante, dal suo successore legale o da una persona che possedeva, al momento del sinistro, un titolo legale per l'acquisto dello stabile.

È considerato **valore commerciale** l'importo che si sarebbe potuto ricavare vendendo lo stabile, senza terreno, al momento del sinistro. L'assicurazione paga al massimo il costo locale di costruzione.

5.8 Indennizzo al valore di demolizione

Per gli oggetti da demolire, il valore di risarcimento equivale al valore di demolizione, cioè l'importo che può essere ricavato dalla vendita dell'oggetto da demolire, senza il terreno.

6 Sottoassicurazione

Se esiste una sottoassicurazione, noi possiamo ridurre le nostre prestazioni e indennizzare il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento effettivo.

Ci troviamo in presenza di una sottoassicurazione quando la somma d'assicurazione è inferiore al valore totale effettivo delle cose assicurate immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

L'indennità viene calcolata separatamente per ogni stabile o per ogni appartamento di proprietà.

Non viene calcolata alcuna sottoassicurazione per i danni il cui ammontare è inferiore al 10% della somma d'assicurazione, al massimo CHF 100 000. Se l'ammontare del danno rappresenta più del 10% della somma d'assicurazione oppure più di CHF 100 000, la sottoassicurazione è calcolata sulla parte del danno che supera questo limite. L'ammontare del danno non sottoposto a riduzione in virtù di questo calcolo viene dedotto, al momento del calcolo della sottoassicurazione, tanto dalla somma d'assicurazione quanto dal valore di risarcimento.

In caso di danni della natura a cose che rientrano nell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), oltre alle spese (non OS) vengono risarciti gli importi di sottoassicurazione non detratti.

7 Pegno

Noi garantiamo nei confronti dei creditori pignoratizi, fino all'ammontare dell'indennità, le pretese che non sono coperte dal patrimonio del debitore, purché il diritto di pegno sia iscritto nel registro fondiario e che ci sia stato annunciato per iscritto.

Questa garanzia è accordata anche se l'avente diritto ha perso totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità.

Questa disposizione non si applica se il creditore pignoratizio è lui stesso l'avente diritto oppure se egli ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

8 Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni

- a causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e delle misure che ne conseguono;
- b causati da disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle misure che ne conseguono, purché nella vostra polizza questi disordini non siano assicurati quale rischio supplementare;
- c causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;
- d in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- e causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;
- f causati dalle prestazioni dell'esercito, della protezione civile, dei pubblici pompieri, della polizia e altri organi obbligati a portare soccorso;
- g alle cose, alle spese e ai redditi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- h causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.

Assicurazione animali da compagnia

A Copertura di base

A1 Animali da compagnia assicurabili

Sono assicurabili i seguenti animali da compagnia dotati di microchip appartenenti allo stipulante o alle persone che vivono con lui in comunione domestica:

1.1 Cani

Possono essere ammessi nell'assicurazione a partire dall'età di 3 mesi e fino all'età di 4 anni compiuti.

1.2 Gatti

Possono essere ammessi nell'assicurazione a partire dall'età di 3 mesi e fino all'età di 6 anni compiuti.

Ogni animale assicurato viene registrato nella polizza con nome e numero di microchip. Una volta che gli animali sono ammessi nell'assicurazione, essi possono restare assicurati per tutta la vita, purché l'assicurazione animali da compagnia non venga soppressa.

A2 Rischi assicurabili

Noi assicuriamo in funzione della variante scelta e che figura nella vostra polizza, i rischi descritti qui appresso:

2.1 Infortunio

Ogni lesione corporale causata da un fattore esterno che si verifica in modo repentino e involontario. Gli avvelenamenti sono pure assicurati.

Non sono assicurati

- a gli infortuni che sono la conseguenza di malattie;
- b le spese conseguenti a infortuni sopravvenuti prima dell'entrata in vigore del contratto.

2.2 Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute accertata da un veterinario e che necessita di una cura medica.

Non sono assicurati

- a le malattie, affezioni, malformazioni e infermità che esistevano al momento della conclusione dell'assicurazione;
- b le malattie infettive se l'animale non è stato vaccinato e i richiami non fatti regolarmente;
- c le malattie ereditarie, i disturbi nel comportamento e i trattamenti psicoterapeutici;
- d le prestazioni per cure dentarie e per il trattamento del tartaro, le spese in relazione a gravidanza e parto nonché per castrazione o sterilizzazione, a meno che non siano state diagnosticate in precedenza quale conseguenza di una malattia;
- e i mangimi e gli additivi per mangimi.

A3 Prestazioni assicurate

Per ogni animale da compagnia assicurato, noi ci assumiamo per evento, nei limiti della somma d'assicurazione convenuta nella polizza, e a dipendenza che siano stati assicurati la malattia o l'infortunio oppure ambedue i rischi:

1 Spese di cura

L'80% delle spese per la cura ambulatoriale o stazionaria prodigata o ordinata da un veterinario diplomato all'animale da compagnia leso o ammalato. Sono assicurati i costi per gli onorari e le spese per interventi chirurgici, radiologici e radioterapeutici, medicamenti, diagnosi di laboratorio e radiologica, e le spese di soggiorno necessarie che ne derivano in una clinica o in un ambulatorio veterinario, compresa l'alimentazione speciale

durante la permanenza. Le spese per il trasporto d'emergenza sono coperte fino a un massimo di CHF 100 per evento.

Non sono assicurati

- a la medicina alternativa e complementare;
- b le visite a domicilio, eccetto quelle ordinate dal veterinario curante in seguito alla malattia;
- c i trattamenti e gli interventi operativi che non producono alcun miglioramento importante e duraturo allo stato di salute dell'animale.

2 Altre spese

Se è necessario addormentare l'animale in seguito a lesioni o malattia entro quattro settimane dal giorno d'infortunio rispettivamente dopo il primo trattamento veterinario:

- 2.1 l'80% delle spese di eutanasia;
- 2.2 l'80% delle spese necessarie per lo smaltimento del cadavere.

Non sono assicurate le spese di cremazione e di sepoltura.

B Copertura supplementare

A estensione della copertura di base, se da voi scelte e figuranti nella polizza, sono assicurate nell'ambito della copertura supplementare le seguenti prestazioni, a dipendenza che siano stati assicurati l'infortunio, la malattia oppure entrambi i rischi:

1 Spese di trattamento e altre spese

Oltre alle prestazioni assicurate nella copertura di base di cui all'articolo A3 cifre 1 e 2, copriamo anche il 20% delle spese, al massimo fino alla somma d'assicurazione convenuta. Non si riscuote un'ulteriore franchigia.

2 Medicina alternativa e complementare

Oltre alla somma d'assicurazione concordata, ci assumiamo i costi delle cure per gli animali domestici infortunati o ammalati, che sono eseguite o ordinate da un veterinario diplomato o da uno specialista riconosciuto dalla Mobiliare.

Sono assicurate le spese per onorari e i costi di trattamenti omeopatici, agopuntura, fisioterapia, osteopatia, chiropratica e farmaci.

Per ogni evento assicurato secondo l'art. A2, la copertura è limitata a un **massimo di CHF 400**. Non si riscuote un'ulteriore franchigia.

Sono assicurati al massimo 3 sinistri per anno assicurativo.

Si considerano specialisti riconosciuti dalla Mobiliare gli omeopati e i naturopati veterinari membri di una delle due associazioni professionali HVS o BTS.

C Generalità

1 Validità temporale

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta.

In caso di malattia vale un periodo d'attesa di 30 giorni dall'inizio dell'assicurazione.

2 Validità territoriale

L'assicurazione per cani e gatti è valevole a casa e in tutto il mondo, purché gli animali da compagnia si trovino temporaneamente, ma non oltre 24 mesi, fuori di casa.

3 Obbligo di annuncio

Siete tenuti ad annunciarci subito ogni sinistro e a liberare ogni veterinario dal segreto professionale nei nostri confronti.

Prima di richiedere una seconda opinione il proprietario deve chiedere il permesso alla Mobiliare.

4 Valutazione del danno e indennità

In caso di sinistro voi dovete provare l'entità del danno e segnatamente presentare i certificati veterinari e la fattura del trattamento.

Calcoliamo il danno risarcibile sulla base delle prestazioni assicurate meno la franchigia convenuta. Di questo indennizziamo l'80% o il 100% (a seconda di quanto convenuto nella polizza).

Per ogni animale ed evento, l'indennità è limitata dalla somma d'assicurazione. In ogni caso viene dedotta la franchigia pattuita.

5 Esclusioni generali

Non sono assicurati

- a gli interventi di chirurgia estetica non dovuta a infortunio o malattia;
- b le spese per misure profilattiche e trattamenti profilattici, come per esempio le vaccinazioni, i richiami di vaccinazioni e la cura per la vermifuga o le misure antipulci;
- c i cani e i gatti tenuti a fini professionali o di allevamento commerciale;
- d i danni causati da epizoozia, come per esempio l'idrofobia;
- e i danni in seguito a guerre, disordini interni ed eventi nucleari.

Cyber assicurazione

A Eventi assicurati

Assicuriamo i seguenti eventi nella cyber assicurazione:

1 Perdita di dati

Sono assicurati i dati salvati su supporti di registrazione fisici delle persone assicurate che sono danneggiati o non più disponibili.

Se più supporti di registrazione sono interessati da una perdita di dati con la stessa causa di danno, ciò è considerato come un unico sinistro.

2 Violazione della personalità

Sono assicurate le violazioni dei diritti della personalità delle persone assicurate ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice civile svizzero (CC). La violazione viene commessa in modo riconoscibile da parte di terzi, attraverso mezzi elettronici su pagine internet, forum, blog e social network (per esempio cyber mobbing o furto dell'identità).

Sono considerati un sinistro i testi, le immagini / i grafici, le registrazioni audio o video diffusi elettronicamente nello stesso contesto che viola la personalità e riconoscibili da parte di terzi in diversi media elettronici.

Non sono assicurate le violazioni della personalità

- a da parte di persone che hanno messo in atto una provocazione nei confronti di una persona assicurata già nel corso dell'anno che precede la stipula dell'assicurazione;
- b da parte di persone che vivono nella stessa economia domestica con le persone assicurate;
- c in relazione a ogni conseguenza di perpetrazione o tentativo intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza delle persone assicurate;
- d come conseguenza di una provocazione messa in atto dalla persona assicurata. Questa esclusione vale anche quando la persona assicurata ha inteso reagire a una provocazione precedente dell'aggressore.

3 Violazione dei diritti d'autore

Sono assicurate le controversie derivanti dall'utilizzo o dalla diffusione non autorizzati di dati elettronici protetti dal diritto d'autore, ad esempio testi, immagini/grafica e registrazioni audio e video, in relazione a pagine internet e social network.

Sono considerati un sinistro i testi, le immagini / i grafici, le registrazioni audio o video diffusi elettronicamente nello stesso contesto che viola i diritti d'autore e riconoscibili da parte di terzi in diversi media elettronici.

Non sono assicurate le violazioni dei diritti d'autore

- a commesse dalle persone assicurate, in seguito a download e/o diffusione non autorizzati di dati elettronici (pirateria, file sharing) come ad esempio registrazioni audio e video;

- b in seguito a importazione, esportazione e commercio di merce falsificata o protetta dal diritto d'autore.

4 Abuso nei pagamenti online e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online

Sono assicurati le controversie e i danni patrimoniali

4.1 come conseguenza di una sottrazione illegale da parte di terzi dei dati delle persone assicurate: dati di carte bancarie e di carte di credito, dati di accesso e d'identificazione di sistemi di pagamento mobili e online (p.es. Twint, PayPal ecc.), dati di accesso e d'identificazione di conti online;

4.2 come conseguenza di azioni fraudolente in relazione allo shopping e alle offerte online.

Non sono assicurati le controversie e i danni patrimoniali

- a causati delle persone che vivono nella stessa economia domestica e titolari di una seconda carta;
- b derivanti solo dal furto fisico di carte bancarie e di credito;
- c in relazione a valori digitali (per esempio criptovalute, Non-FungibleToken (NFT), risultati di gioco virtuali);
- d in relazione a operazioni di investimento di qualsiasi tipo;
- e in relazione allo shopping e alle offerte online, se sono dovuti al fatto che il partner contrattuale online non adempie ai propri obblighi o non lo fa correttamente;
- f in relazione a frodi come approcci ingannevoli, truffe d'amore (Romance e Love Scam), usurpazione dell'identità e di funzioni pubbliche (come falso poliziotto). Questa esclusione non vale per le frodi in relazione a falsi collaboratori del supporto IT (supporto IT fake);
- g in relazione a denaro per estorsioni e ricatti.

B Prestazioni assicurate

Assicuriamo le seguenti prestazioni nella cyber assicurazione:

1 Recupero di dati

Ci assumiamo le spese per il recupero di dati sostenute dalla ditta specializzata da noi segnalata fino a un massimo di **CHF 5000** per sinistro.

Se è necessaria una nuova installazione o la rimozione di malware e/o i dati recuperati devono essere trasferiti su un nuovo supporto di memorizzazione, la prestazione è **limitata a CHF 550 per ogni sinistro** entro il limite del recupero dei dati.

Non garantiamo il successo dell'operazione di recupero.

Non sono assicurati

- a la riacquisizione dei dati persi;
- b l'acquisto di nuove licenze;
- c il salvataggio di dati aventi un contenuto penalmente rilevante o dei quali le persone assicurate non sono autorizzate all'uso.

2 Gestione della reputazione

In caso di violazione della personalità ci assumiamo le spese sostenute dalla ditta specializzata da noi segnalata fino a un massimo di **CHF 20000** per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone assicurate per

2.1 la creazione di mandati di cancellazione o modifica;
2.2 interventi (p.es. diffide e inviti a desistere) relativi a contenuti pubblicati su pagine internet, forum, blog e social network;

2.3 mandati di nuova indicizzazione/rimozione di voci registrate sui portali dei principali motori di ricerca con dominio «.ch» (pagine da 1 a 3).

La Protekta offre consulenza e rappresenta le persone assicurate in merito a questi interventi. Non garantiamo il successo.

3 Protezione giuridica

La Protekta fornisce le seguenti prestazioni alle persone assicurate in caso di contenziosi dovuti a una violazione della personalità e del diritto d'autore nonché ad abusi nei pagamenti e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online:

3.1 consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi dalla Protekta;

- 3.2 nei casi coperti paga i seguenti costi fino a **CHF 20'000** per caso giuridico:
- 1 onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - 2 perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dall'avvocato della persona assicurata d'intesa con la Protekta;
 - 3 tasse processuali o altre spese procedurali a carico della persona assicurata;
 - 4 indennità processuali assegnate alla controparte. Spettano alla Protekta fino a concorrenza dell'importo delle spese da essa assunte le indennità processuali o di parte riconosciute alla persona assicurata. Su richiesta le pretese vanno cedute alla Protekta;
 - 5 l'incasso di un importo spettante alla persona assicurata, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una domanda di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;
- 3.3 sono assicurate una o più delle misure elencate nel seguito in modo esaustivo:
- 1 la presentazione di una denuncia penale e la partecipazione a procedimenti penali se necessario per fare valere le pretese di risarcimento dei danni di cui all'articolo A cifre 2-4;
 - 2 la tutela degli interessi in ambito civile di cui all'articolo A cifre 2-4.

Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata in relazione a

- a settori non menzionati precedentemente;
- b contratti con contenuto illegale;
- c pretese che sono passate all'assicurato in seguito a eredità, legato o cessione;
- d controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
- e controversie con persone che forniscono servizi in un caso giuridico;
- f controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
- g se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni a una persona assicurata in una controversia.

4 Danni patrimoniali

In caso di abusi nei pagamenti e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online la Protekta concede innanzitutto protezione giuridica ai sensi dell'articolo B cifra 3. Se nonostante la protezione giuridica permane un danno patrimoniale diretto ai danni delle persone assicurate, ci assumiamo anche i pregiudizi economici diretti che ne sono derivati fino al massimo a **CHF 20'000** per sinistro. Vengono rimborsati soltanto i danni patrimoniali che non sono coperti da terzi o che dovrebbero essere coperti da terzi in base a disposizioni legali o contrattuali (sussidiarietà). Sono assicurati al massimo 3 sinistri per anno assicurativo.

Non sono assicurati

- a danni patrimoniali delle persone assicurate come conseguenza di perdita di dati, violazione della personalità e violazione dei diritti d'autore, qualora non siano compresi dall'articolo A cifra 4 (Abusi nei pagamenti e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online);
- b denaro per estorsioni e ricatti;
- c costi indiretti, costi consequenti, costi aggiuntivi e spese che sarebbero stati sostenuti anche in assenza di sinistro (costi inevitabili);
- d sinistri provocati da azioni commesse prima della presentazione della proposta.

5 Consulenza psicologica

In seguito a una violazione della personalità, ci assumiamo le spese per consulenza e assistenza alle persone assicurate da parte di psicologici riconosciuti dall'Associazione professionale svizzera di psicologia applicata (SBAP) fino a **CHF 1000** per sinistro.

Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che essi hanno accordato alle persone assicurate.

C Generalità

1 Persone assicurate

La cyber assicurazione è valida, secondo convenzione nella polizza, per le seguenti persone:

1.1 Persona singola

Lo stipulante quale persona singola.

1.2 Economia domestica con più persone

Lo stipulante e le persone che vivono nella sua stessa economia domestica, come pure le persone che durante la settimana soggiornano fuori dell'economia domestica e che vi ritornano regolarmente.

1.3 Persone coassicurate

Sono assicurati, indipendentemente dalla variante «persona singola» o «economia domestica con più persone» i minorenni o i figli sotto tutela integrale che soggiornano temporaneamente presso lo stipulante.

Sono assicurate le persone che lavorano autonomamente, la cui attività professionale autonoma non supera una **cifra d'affari annua massima di CHF 20'000**.

Se questa somma viene superata non vi è copertura dalla cyber assicurazione.

In caso di sinistro, la persona assicurata deve poter giustificare l'ammontare della cifra d'affari annua effettiva, per esempio in base alla dichiarazione d'imposta.

2 Validità temporale protezione giuridica

Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo convenuto dell'assicurazione economia domestica e stabili e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo. Come causa si considera la prima violazione effettiva o presunta.

3 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.

4 Copertura preventiva

A titolo preventivo, l'assicurazione vale per 3 mesi, se

4.1 l'economia domestica persona singola viene trasformata in economia domestica con più persone, per esempio in seguito a un matrimonio, un'unione domestica registrata o all'arrivo di un'altra persona;

4.2 in un'economia domestica di più persone, altre persone assicurate lasciano l'economia domestica e prendono domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;

4.3 in un'economia domestica di più persone lo stipulante muore, per le altre persone assicurate.

Ciò a condizione che la modifica venga annunciata alla Mobiliare entro 3 mesi e che venga proposta una propria la cyber assicurazione oppure venga proposta la continuazione dell'assicurazione.

Noi siamo autorizzati ad adattare il premio alla nuova situazione. Il premio va pagato retroattivamente dall'inizio del rischio.

5 Obblighi di annuncio e altri obblighi

5.1 Cambiamento e trasferimento di domicilio

1 Il cambiamento di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein **deve esserci notificato entro 3 mesi**.

2 Il trasferimento di domicilio all'estero deve esserci notificato **immediatamente**.

Si considera trasferimento di domicilio all'estero quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti oppure il trasloco dal domicilio attuale all'estero.

Si prega di notare che la cyber assicurazione si estingue immediatamente in caso di trasferimento di domicilio all'estero.

Per i trasferimenti di domicilio nel Principato del Liechtenstein o dal Principato del Liechtenstein in Svizzera valgono le disposizioni relative al cambio di domicilio.

5.2 Obblighi

Nei pagamenti, nello shopping e nelle offerte online le persone assicurate devono adottare quelle misure precauzionali fondamentali che sono necessarie in base alle circostanze concrete e che sono possibili in base alla propria situazione personale. In caso di violazione colpevole degli obblighi, possiamo rifiutare l'indennità del tutto o proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

6 Accertamento del danno

Valutiamo il danno sia con voi sia con un esperto comune oppure mediante procedura peritale.

In caso di sinistro voi dovete fornire la prova dell'importo della perdita.

Calcoliamo il danno risarcibile sulla base delle prestazioni assicurate.

Per ogni prestazione assicurata, indennizziamo al massimo il limite fissato per essa secondo le condizioni generali della cyber assicurazione articolo B cifre 1–5.

7 Procedimento in casi giuridici

In caso di contenziosi e interventi dovuti a una violazione della personalità, a una violazione del diritto d'autore nonché a un abuso nei pagamenti e azioni fraudolente nello shopping e nelle offerte online, per il trattamento dei casi giuridici si applicano anche le disposizioni dell'assicurazione protezione giuridica in materia contrattuale B3 articoli 3.1–3.8.

8 Esclusioni generali

Non sono assicurati i danni

a di società collettive e in accomandita, società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, associazioni e fondazioni;

b causati da eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e dalle conseguenti contromisure;

c causati da disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle misure che ne conseguono;

d causati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici o modifica della struttura dell'atomo senza riguardo alla sua causa;

e in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;

f causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari;

g causati dalle prestazioni dell'esercito, della protezione civile, dei pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso;

h causati direttamente o indirettamente da scosse provocate da attività tettoniche della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche;

i in relazione a una carica ufficiale e un'attività professionale (eccetto attività professionali indipendenti assicurate).

Assicurazione protezione giuridica contrattuale

A1 Estensione dell'assicurazione

1 Persone assicurate

Le prestazioni della protezione giuridica della Protekta si applicano, indipendentemente dalle coperture assicurative scelte, a tutte le persone assicurate.

2 Controversie assicurate

La Protekta tutela i vostri interessi giuridici nei seguenti settori:

2.1 Diritto dei consumatori e contrattuale

Voi sitete assicurati in qualità di consumatore e di fornitore di prestazioni non autonomo in caso di controversie derivanti dai seguenti rapporti contrattuali:

- 1 contratto di acquisto, scambio e donazione di cose mobili;
- 2 noleggio e leasing di cose mobili;
- 3 comodato di cose mobili;
- 4 prestito privato e credito al consumo;
- 5 convenzione per la carta di credito (per controversie per l'utilizzo della carta di credito);
- 6 contratto d'appalto;
- 7 mandato propriamente detto e contratto di deposito;
- 8 contratto di viaggio e di trasporto;
- 9 contratto di alloggio e di pensione;
- 10 contratto di trasporto e di spedizione;
- 11 contratto di mediazione matrimoniale;
- 12 contratto di telecomunicazione e fornitura di energia;
- 13 contratto d'abbonamento;
- 14 contratto di formazione (ad eccezione dell'imputazione di risultati di esami);
- 15 contratto d'inserzione.

Questo elenco è **esauritivo**.

2.2 Diritto del paziente

In qualità di paziente voi siete assicurati per le controversie contrattuali e di responsabilità civile con ospedali, medici e altri fornitori di prestazioni mediche.

Il diritto alla protezione giuridica sussiste solo se e nella misura in cui le prestazioni non devono essere fornite da un altro assicuratore.

2.3 Assicurazione stabili cantonale

In caso di controversie con un'assicurazione stabili cantonale in qualità di proprietario di un immobile assicurato, in relazione alla rivendicazione di un diritto alla prestazione assicurativa.

A2 Prestazioni assicurate

- 1 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi dalla Protekta.
- 2 Le seguenti spese nei casi coperti:
 - 2.1 onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - 2.2 perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal vostro avvocato d'intesa con la Protekta;
 - 2.3 tasse processuali o altre spese procedurali a vostro carico;

2.4 indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte riconosciute all'assicurato fino a concorrenza dell'importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese devono essere cedute alla Protekta;

2.5 l'incasso di un importo spettante all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una domanda di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;

2.6 spese di trasferimento per udienze all'estero e per traduzioni in controversie correlate con l'estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.

A3 Limitazioni delle prestazioni

- 1 La Protekta non si assume i costi per:
 - 1.1 risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
 - 1.2 onorari per il caso di successo degli avvocati;
 - 1.3 procedure fallimentari.
- 2 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte:
 - 2.1 se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia;
 - 2.2 quando diverse persone assicurate possono pretendere prestazioni in relazione a un evento dannoso o da fatti correlati, la Protekta eroga la prestazione una sola volta.

B In generale

1 Validità temporale

1.1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo convenuto dell'assicurazione economia domestica e stabili e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.

1.2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.

1.3 Si considera come causa

- 1 in caso di pretese di risarcimento danni:
 - a per danni corporali: il fatto su cui è fondata la prestazione (infortunio, malattia ecc.);
 - b per danni materiali e patrimoniali: l'evento dannoso;
- 2 in caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l'effettiva o presunta stipula del contratto.

2 Validità territoriale / somme d'assicurazione

- 2.1 L'assicurazione di protezione giuridica del contratto vale in tutto il mondo senza franchigia.
- 2.2 La somma d'assicurazione in Svizzera e in Europa ammonta a **CHF 1 milione**. Al di fuori di queste aree, la somma d'assicurazione massima ammonta a CHF 100 000.
- 2.3 La designazione territoriale «Svizzera» comprende anche il Principato del Liechtenstein.
- 2.4 La designazione territoriale «Europa» comprende gli attuali Stati e gli ex Stati dell'Unione europea (UE) e gli altri Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AEELS).

Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.

3 Trattamento di casi giuridici

- 3.1 Se desiderate avvalervi delle prestazioni della Protekta, dovete avvisare subito la Protekta e dovete inviarle tutti i documenti concernenti il caso (p.es. corrispondenza, contratti, citazioni e decisioni).
- 3.2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta vi fornisce consulenza e tutela i vostri interessi.
- 3.3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d'interessi, potete scegliere e proporre liberamente un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all'avvocato, dovete ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da voi proposto, avete il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
- 3.4 Se non si adempie agli obblighi di avviso o di comportamento, se viene conferito o revocato un mandato a un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso senza il consenso preliminare della Protekta, quest'ultima può rifiutare completamente l'assunzione dei costi.
- 3.5 Voi liberate il vostro avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima della conclusione di una transazione, voi o il vostro rappresentante legale, dovete avere il consenso della Protekta.
- 3.6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indennizzare interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
- 3.7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, voi potete adottare le misure che ritenete adeguate. Se il risultato da voi conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest'ultima rimborserà le spese da voi sostenute per il procedimento.
- 3.8 Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, voi avete la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da voi e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

4 Esclusioni generali

- Non è assicurata la tutela dei vostri interessi giuridici in relazione a quanto segue
- a settori non menzionati precedentemente;
 - b in caso di controversie che non concernono una proprietà assicurata da questa assicurazione economia domestica e stabili;
 - c attività lucrativa indipendente principale o secondaria;
 - d acquisto, vendita, permuto, donazione, noleggio e affitto di immobili;
 - e progettazione, pianificazione, costruzione, trasformazione o demolizione di immobili, se i costi dell'intero progetto superano i CHF 200 000 o il progetto deve essere realizzato all'infuori della Svizzera;
 - f difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a condizione che un'assicurazione di responsabilità civile debba tutelare i vostri interessi;
 - g acquisto e vendita di titoli, aziende e partecipazioni, rilevamento, cessione o fusione di imprese, transazioni bancarie e operazioni di borsa, criptovalute, concessione professionale di crediti, gestione del patrimonio, operazioni speculative e a termine nonché altre operazioni finanziarie e d'investimento;
 - h mutui relativi al finanziamento d'impres e mutui e donazioni fra partner conviventi ed ex conviventi;
 - i contratti che hanno per oggetto diritti di proprietà intellettuale o licenze;
 - j contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, gioco e scommesse nonché contratti dal contenuto illegale;
 - k pretese che vi sono state cedute per eredità, lascito o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
 - l diritto di esecuzione e fallimento;
 - m controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
 - n controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
 - o controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
 - p se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni a una persona assicurata in una controversia;
 - q rapporti in virtù di un contratto che riguarda veicoli terrestri, natanti e aeromobili (e dei relativi accessori) per i quali è necessaria una licenza di condurre;
 - r partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni e allenamenti sul percorso di gara con veicoli terrestri, natanti e aeromobili;
 - s guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifica della struttura dell'atomo.

24 h HomeAssistance

A Persone assicurate

Con le prestazioni della 24 h HomeAssistance noi assistiamo tutte le persone assicurate, indipendentemente dall'estensione della protezione assicurativa scelta, 24 ore su 24, anche durante il fine settimana.

B Prestazioni assicurate

Condizione per l'erogazione delle prestazioni: l'assistenza deve essere fornita dalla Mobiliare oppure dalla vostra Mobi24.

Questa restrizione decade se la domanda di assistenza non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, considerate le circostanze.

Non sono assicurate le spese per prestazioni regolamentari e contrattuali dei servizi pubblici, dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

1 Misure d'urgenza

Noi organizziamo la disposizione immediata di misure d'urgenza, in caso di un sinistro assicurabile d' Assicurazione economia domestica e stabili.

Noi ci assumiamo le spese di organizzazione prodotti in questo contesto, **senza franchigia**.

Le nostre prestazioni per l'eliminazione definitiva del danno o delle sue cause sono fornite nell'ambito della copertura assicurativa esistente.

2 Accesso ai propri locali ad uso abitativo

Noi organizziamo, caso di perdita delle chiavi dell'abitazione, difetto dell'impianto di chiusura o impossibilità di rientrare nel vostro appartamento, appartamento di vacanza, casa unifamiliare, casa mobile o roulotte non immatricolata con luogo di stazionamento fisso, o nel caso in cui una persona assicurata sia rimasta chiusa all'interno della sua abitazione, l'intervento di un artigiano qualora non vi sia alcun'altra soluzione ragionevole. Si considerano chiavi dell'abitazione o sistemi di chiusura anche, ad esempio, i sistemi di ingresso mediante tesserino, impronta digitale, pin o smart lock.

Noi ci assumiamo le spese dell'artigiano per l'apertura della porta e per il montaggio di una serratura provvisoria (spese per il lavoro, del materiale e di trasferta), **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

3 Serrature provvisorie ed accorgimenti di sicurezza

Noi indennizziamo in relazione ad un evento assicurabile, le spese per il montaggio di serrature provvisorie oppure, quando i dispositivi di chiusura o altri sistemi di sicurezza non offrono più la protezione sufficiente, le spese per gli accorgimenti di sicurezza da noi ordinati, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Noi indennizziamo le spese effettive per il cambiamento di serrature quali spese nell'ambito della copertura base mobilia domestica, rispettivamente dello stabile, purché questa sia stata stipulata.

4 Guasti alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche

Noi organizziamo per proprietari di stabili e appartamenti di proprietà, in caso di guasti tecnici alle installazioni di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione, sanitarie ed elettriche, ai luoghi di rischio assicurati, le disposizioni di misure che riteniamo necessarie per garantire il funzionamento di questi impianti fino all'eliminazione definitiva del danno.

Noi ci assumiamo le spese per l'esecuzione delle **misure d'urgenza, al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Noi vi forniamo queste prestazioni anche se voi siete locatari dello stabile o dell'appartamento a condizione che voi siate responsabile del funzionamento di queste installazioni nell'oggetto locato e che queste siano utilizzate soltanto da voi.

Non sono assicurate

- a le spese per la manutenzione, la riparazione definitiva oppure la sostituzione di tali impianti;
- b le spese che sono oggetto dei contratti di garanzia, di servizio e di manutenzione.

5 Servizio pulizia tubazioni

Noi organizziamo l'intervento di una ditta per pulizia di tubazioni, quando una condutture d'acqua è intasata in modo imprevisto e quest'ultima serve allo stabile rispettivamente all'appartamento di proprietà assicurato.

Per gli inquilini eroghiamo pure questa prestazione, purché la condutture intasata serva all'appartamento abitato dalle persone assicurate.

Noi ci assumiamo le spese per l'esecuzione delle **misure d'urgenza** necessarie, compreso il servizio pulizia tubazioni, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Non sono assicurati i danni conseguenti a insufficiente manutenzione degli impianti delle condutture d'acqua.

6 Perdita di assegni di viaggio, denaro contante, carte bancarie, carte del conto corrente postale, carte di credito e carte clienti

In caso di perdita di assegni di viaggio, carte bancarie e carte del conto corrente postale, carte di credito e carte clienti emessi in Svizzera, come pure in caso di perdita di denaro contante vi mettiamo in contatto telefonico con la hotline della banca o dell'emittente delle carte. Nell'ambito della 24 h HomeAssistance, la Mobi24 SA non esegue nessun blocco della carta.

Le spese di sostituzione e di blocco della carta, come pure il ritiro abusivo di denaro dipendono dalla copertura assicurativa esistente per mobilia domestica e valori pecuniari.

7 Lotta antiparassitaria

Vi procuriamo una ditta specializzata, nel caso in cui gli ambienti in cui abitano le persone assicurate (compresi relativi balconi, terrazze, terrazze sul tetto, cantine e soffitte) siano infestati da parassiti e l'entità dell'infestazione richieda l'intervento di specialisti.

Noi ci assumiamo le spese derivanti dalla lotta antiparassitaria, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Si considerano parassiti ad esempio blattari, ratti, topi, tarme, formiche e lepismi.

Non forniamo prestazioni se era evidente che i parassiti infestavano gli ambienti abitati dalle persone assicurate già prima dell'inizio del contratto.

8 Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api

Vi procuriamo un servizio adeguato, il quale esegue professionalmente la rimozione o il trasferimento di nidi di vespe, calabroni e api che si trovano negli ambienti abitati dalle persone assicurate (compresi relativi balconi, terrazze, terrazze sul tetto, cantine, soffitte e facciate esterne).

Noi ci assumiamo le spese derivanti dalla rimozione di nidi di vespe, calabroni o api, **al massimo CHF 1000 per evento, senza franchigia**.

Non forniamo prestazioni nel caso in cui la rimozione ovvero il trasferimento dei nidi di vespe, calabroni o api non siano ammessi per motivi legali, per esempio per motivi di protezione delle specie.

C Validità territoriale

Dalla 24 h HomeAssistance, vengono erogate le seguenti prestazioni:

- 1 per danni che si verificano in **Svizzera** oppure nel **Principato del Liechtenstein**, le prestazioni assicurative citate a B1–5, B7 e B8;
- 2 per danni occorsi **in tutto il mondo**, in caso di **soggiorni temporanei** o durante i **viaggi**, le prestazioni assicurate citate a B6.